

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 346

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della l.r. 32/2014 pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 355

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (CE) n. 555/2008. Approvazione Disposizioni attuative e Bando per la presentazione di domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 356

Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015 pag. 79

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 362

Approvazione dei principi connessi all'eventuale istituzione dell'imposta di soggiorno in relazione all'adesione al Patto strategico del Turismo di cui all'art.2, comma 81, l.r. n. 33/2016 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017) pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 364

Applicazione disposizioni di cui all'art. 10, c. 2 e art. 39, c. 4, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e.ii.e ulteriori dispos. per la gestione bilancio di prev. 2017-2019 ai fini del rispetto vincoli di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio pag. 85

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/05/2017 N. 371

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" ex DGR n. 1393 del 15/12/2015. Bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive pag. 151

DIPARTIMENTO TERRITORIO - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA. UFFICIO DI IMPERIA

Ditta: REMNA (pratica n. 337). Domanda di concessione di derivazione d'acqua pag. 160

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 27/03/2017 N. 716

Linea di fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra in area riparazioni navali del porto di Genova. Autorizzazione unica ai sensi art. 28 della l.r. 16/2008 ss.mm.ii. Proponente: Autorità Portuale di Genova. Pratica EE23 pag. 160

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 04/04/2017 N. 768

Elettrodotto a 66 kv Sampierdarena Acquasanta in Comune di Genova (loc. Fegino). Autorizzazione unica ai sensi art. 28 della l.r. 16/2008 ss.mm.ii. per infrastrutture energetiche relative a linee e impianti elettrici. Proponente: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. pratica EE20 pag. 161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 346

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della l.r. 32/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima;
- il Titolo IV che disciplina le altre strutture ricettive che offrono ospitalità al pubblico;
- il Titolo VI che disciplina le locazioni turistiche effettuate mediante gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico
- l’articolo 72 che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singola disposizione attuativa, in relazione alle materie in essa disciplinata, sono abrogati i regolamenti attuativi approvati ai sensi della l.r. 2/2008 e s.m.i.

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla predisposizione delle disposizioni attuative relative alle altre strutture ricettive e gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

DATO ATTO di avere interpellato le associazioni degli enti locali e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive all’aria aperta;

DATO ATTO altresì che, anche a seguito del contributo apportato dai soggetti auditi, è stato predisposto il documento recante titolo “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

RITENUTO di procedere all’approvazione del testo delle disposizioni attuative sopra citate;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare il documento recante titolo “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai Titoli IV e VI della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni attuative, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di Imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle seguenti strutture ricettive di cui al Titolo IV della citata legge:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli;
 - c) rifugi alpini ed escursionistici;
 - d) affittacamere
 - e) bed & breakfast;
 - f) case e appartamenti per vacanze;
 - g) aree di sosta;
 - h) mini aree di sosta.
2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano altresì la ricettività diffusa articolata in:
 - a) strutture ricettive di tipo albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge;
 - b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" di cui all'articolo 36 della Legge.
3. le presenti disposizioni attuative disciplinano inoltre gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo VI della legge che in quanto locazioni turistiche non sono ricomprese tra le strutture ricettive.
4. Gli agriturismo e gli itti turismo sono disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e itti turismo) e dalla DGR n. 1563 del 12 dicembre 2014 (Aggiornamento disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.ii.).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "Legge" la l.r. 32/2014 ;
 - b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono individuare, nell'ambito del regolamento edilizio , allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;
 - c) per "strutture ricettive esistenti" quelle, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero per le quali sia stata presentata dichiarazione o segnalazione di inizio attività ai sensi articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii. alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di

- tipo Affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge e che hanno mantenuto tale stato, senza soluzioni di continuità;
- d) per "strutture ricettive nuove" quelle di cui al comma 1 dell'articolo 1, classificate successivamente alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di tipo affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge;
- e) per "immobili soggetti ai vincoli storico culturali" sono da intendersi quelli soggetti ai vincoli previsti dalla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.

Articolo 3 (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.
2. Nelle strutture ricettive di tipo case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici nonché residence è consentita la fornitura di servizi diversi da quello di pernottamento in capo ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi del comma 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con quanto previsto dalla classificazione, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti. Le restanti tipologie di strutture ricettive devono garantire la gestione unitaria.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 40 e 50 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori e devono prevedere in particolare:
 - a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti alla classificazione attribuita ai sensi dell'articolo 47 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento dell'esercizio ricettivo nel suo complesso;
 - b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Regione.

Articolo 4 (Calcolo delle superfici delle camere)

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse quali corridoi o disimpegni - purché non delimitati da serramenti - nella misura massima di 2 metri quadrati per le camere a due letti e 1,5 metri quadrati per quelle ad un letto. Per corridoi si intendono gli spazi aventi una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari.
2. La frazione di superficie pari o superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

Articolo 5 (Altezze e volumi)

1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 ridotto a metri 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.

2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna delle unità abitative è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti.
3. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, sino a metri 2,40, nonché dei bagni e degli spazi accessori sino a metri 2,10, a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
4. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative nonché dei bagni e degli spazi accessori delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 2,20 a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
5. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alle presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui al presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.

Articolo 6 **(Caratteristiche e superfici dei servizi igienici)**

1. I bagni privati ad uso delle camere delle strutture ricettive devono avere una superficie minima di 2,0 metri quadrati. I bagni ad uso comune devono avere una superficie minima di 3,0 metri quadrati.
2. In caso di strutture ricettive esistenti o nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti il rispetto delle dimensioni di cui al comma 1 è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
3. Le pareti dei locali bagno, salvo le deroghe di cui all'articolo 5, comma 6 devono essere rivestite fino a due metri di altezza con piastrelle o altri materiali idonei.
4. I locali bagno delle unità abitative delle strutture ricettive di tipo bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e i bagni di uso comune devono essere dotati di: porta di accesso, lavabo, wc, bidet e vasca o doccia dotata di box o di adeguata protezione. I locali bagno delle camere possono essere suddivisi in più locali ma, in ogni caso, wc e bidet devono essere nello stesso locale. Nei locali bagno degli ostelli la presenza dei bidet è facoltativa.
5. Qualora la superficie dei servizi igienici presenti nelle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, classificate ad un livello non superiore a due soli, non consenta l'installazione del bidet, tale requisito è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "WC-Bidet". Tale disposizione si applica anche agli appartamenti

ammobiliati ad uso turistico. Nel caso di strutture classificate a livello tre soli il requisito è assolto mediante l'installazione del "WC-Bidet".

6. I locali bagno di cui al comma 4, qualora non dotati di areazione naturale, devono essere provvisti di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
7. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici e le aree di sosta possono non avere bagni privati ma devono essere dotati di bagni comuni in grado di garantire, nel complesso, la dotazione di servizi igienico sanitari come disposto dalle tabelle dei requisiti minimi relativi alle diverse tipologie di strutture ricettive allegate alle presenti disposizioni attuative.

Articolo 7 (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge, i Comuni, al fine di tutelare il patrimonio edilizio avente valenza storico culturale - qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio, ove è localizzata la struttura ricettiva non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate - possono definire, a richiesta dell'interessato, per gli immobili localizzati in zone in deroga ovvero soggetti a vincolo storico culturale disposizioni, deroghe ai requisiti igienico sanitari di cui alle presenti disposizioni attuative.
2. I provvedimenti devono avere ad oggetto singoli immobili ed essere corredati da idonea documentazione tecnica atta a comprovare la sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. I Comuni trasmettono copia del provvedimento alla Regione e alle ASL territorialmente competenti entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso.

Articolo 8 (Soppalchi)

1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima nelle zone inferiori non minore a metri 2,20 e altezza minima delle zone superiori non inferiore a metri 2,10;
 - b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;
 - c) le zone di soppalco aperte sul locale sottostante devono essere dotate di ringhiere o parapetti di sicurezza;
 - d) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché sia garantita l'altezza media di metri 2,10. L'altezza minima valutabile ai fini del calcolo non può essere inferiore a metri 1,50.
2. E' prevista la riduzione delle altezze della zona superiore dei soppalchi ad uso zona notte, nonché dei bagni ivi installati, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 1,90.
3. La superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.

Articolo 9 (Dipendenze)

1. Le case per ferie e gli ostelli nonché i residence possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o "casa madre" ove sono, di regola, erogati i servizi di ricevimento/portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze localizzate in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi posti ad una distanza non superiore, di norma, a 150 metri di percorso pedonale. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

2. La casa madre e le dipendenze sono classificate utilizzando modelli di classificazione distinti.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è ammesso che le unità abitative siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri di percorso pedonale dalla casa madre nella quale sono di regola erogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti.

TITOLO II

CAPO I

CASE PER FERIE

Articolo 10

(Caratteristiche delle case per ferie)

1. Le case per ferie ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CF".
2. Il soggiorno nelle case per ferie, al fine di garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della Legge, è limitato ai:
 - a) soci o assistiti delle associazioni o degli enti gestori;
 - b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori;
 - c) dipendenti e familiari di altre aziende che siano convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 11

(Superfici e volumi delle case per ferie)

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
4. Per le case per ferie esistenti o per quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili localizzati in zone in deroga, ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
5. Nelle case per ferie esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), non dotate della superficie di cui ai commi 1 e 2, è sufficiente che sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.

CAPO II**OSTELLI****Articolo 12****(Caratteristiche degli ostelli)**

1. Gli ostelli, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "OS".
2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 13**(Superfici delle camere degli ostelli)**

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti fino ad un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto. Tale limite non opera per gli ostelli esistenti autorizzati ai sensi della L.R. 25 maggio 1992, n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere."
3. Per gli ostelli esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
4. Negli ostelli esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l. r. 13/1992, non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 3 è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
5. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 8 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO III**RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI****Articolo 14****(Caratteristiche dei rifugi alpini ed escursionistici)**

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti di cui alle allegate tabelle "RA" e "RE".
2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 15**(Superfici dei locali di pernottamento dei rifugi escursionistici)**

1. I locali di pernottamento dei rifugi escursionistici devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per il primo letto con un incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più.

2. Per i rifugi escursionistici esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime dei locali di pernottamento a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati e le superficie richiesta per ogni posto letto aggiuntivo è pari a metri quadrati 3.
3. Nei rifugi escursionistici esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l.r. 13/1992, non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 2 e in deroga a quanto previsto all'articolo 5, è sufficiente che sia garantita nei locali di pernottamento una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
4. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dalle presenti disposizioni attuative nei locali di pernottamento è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO IV AFFITTACAMERE

Articolo 16 (Caratteristiche degli affittacamere)

1. Gli affittacamere, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AFF".
2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva di affittacamere destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o due camere tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno. E' consentita la presenza di camere o bicamere dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
3. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera.
 - c) Camera o bicamera con cucina o angolo cottura: costituite da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché un locale cucina o angolo cottura.
4. L'utilizzo delle predette unità, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 17 (Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Le camere e le bicamere, devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti negli affittacamere classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Negli affittacamere classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Nelle unità abitative di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere garantite al netto dello spazio occupato dall'angolo cottura. I locali

cucina abbinati alle camere devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento edilizio comunale.

4. Per gli esercizi di affittacamere esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in edifici localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate ad un sole e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
5. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
6. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
7. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
8. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO V BED & BREAKFAST Articolo 18

(Caratteristiche dei bed & breakfast)

1. I bed & breakfast ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "B&B".
2. Costituisce struttura ricettiva denominata "bed & breakfast" quella esercitata in parti di unità immobiliare di civile abitazione, fino ad un massimo di quattro camere oltre ai locali comuni, da parte di titolari che dimorano stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura e che forniscono i servizi di pernottamento e prima colazione.
3. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva di bed & breakfast destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo.
4. I titolari dei bed & breakfast in considerazione della specificità della tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, sono tenuti a:
 - a) garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
 - b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;
 - c) concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella "B&B" le modalità di arrivo e partenza;
 - d) garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine
5. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 19 (Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast)

1. Le camere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1 di mq 6 per ogni posto letto, fino ad un massimo di due letti aggiuntivi. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla

partenza degli ospiti o devono essere a scomparsa, mentre per i livelli di uno e due "soli" possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.

3. Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate al primo livello e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
6. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
7. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO VI

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Articolo 20

(Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CAV".
2. L'utilizzo delle unità abitative secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita a casa e appartamenti per vacanze può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, dotata di ingresso esclusivo, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.
4. E' consentita la presenza di unità abitative costituite da camere di tipo affittacamere, non dotate di cucina e/o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio ricettivo con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
5. Possono assumere la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

Articolo 21

(Superfici delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le unità abitative delle case ed appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, comprensiva di servizi e locali accessori, di 28 metri quadrati con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati.
2. Nelle zone dei monolocali destinate al pernottamento nonché nelle camere è consentito collocare, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, un massimo di quattro posti letto

complessivi di cui due aggiuntivi, a richiesta degli ospiti, che vanno rimossi alla partenza degli stessi o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore.

3. Nei locali soggiorno delle unità abitative, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, è possibile collocare un massimo di quattro letti aggiuntivi del tipo a scomparsa o che vanno rimossi alla partenza degli ospiti.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze esistenti o per quelle nuove insediate o da insediare in immobili localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, possono mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o essere classificati, anche se possiedono superfici inferiori a quelle previste dal presente articolo, nel rispetto del rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati. Qualora il numero di unità abitative ricadenti in tale fattispecie sia superiore al 10 per cento del complesso delle unità abitative costituenti la struttura ricettiva, la stessa potrà essere classificata al livello massimo di 1 sole.
6. Le unità abitative di tipo camere di cui al comma 4 dell'articolo 20 devono avere superfici analoghe a quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 17.
7. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.

CAPO VII AREE DI SOSTA Articolo 22

(Caratteristiche delle aree di sosta)

1. Le aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AS".
2. La sosta dei caravan e autocaravan nelle aree di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.
3. Durante la sosta i veicoli devono poggiare al suolo esclusivamente con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare gli stalli in misura eccedente il proprio ingombro.
4. Il gestore dell'area di sosta deve tenere un registro per l'annotazione delle targhe dei veicoli e della durata della sosta.
5. Le aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

Articolo 23

(Superfici degli stalli e dotazioni igienico sanitarie delle aree di sosta)

1. Gli stalli destinati alla sosta dei caravan e autocaravan devono avere una superficie non superiore a metri quadrati 28.
2. Le aree di sosta devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap nonché un erogatore esterno di acqua potabile.
3. La capacità ricettiva complessiva delle aree di sosta, anche ai fini della definizione degli standard, è pari a quattro posti letto per ogni piazzola.

4. Le aree di sosta devono essere dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii. e dall' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

CAPO VIII
MINI-AREE DI SOSTA
Articolo 24
(Caratteristiche delle mini-aree di sosta)

1. Le mini-aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "MAS".
2. Le mini-aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

CAPO IX
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO
Articolo 25
(Modalità di locazione)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico possono essere locati:
 - a) dal proprietario o dall'usufruttuario;
 - b) dalle agenzie immobiliari quali mandatarie iscritte nella specifica sezione "mandatari a titolo oneroso" del ruolo di cui all' 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore);
2. in caso di proprietà o di usufrutto congiunto, il dichiarante deve attestare di essere in possesso dell'assenso degli altri proprietari o usufruttuari.

Articolo 26
(Caratteristiche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AAUT".
2. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita appartamento ammobiliato ad uso turistico può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.
3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO III
RICETTIVITA' DIFFUSA
CAPO I
NORME COMUNI
Art. 27
(Tipologie di ricettività diffusa)

1. La ricettività diffusa si caratterizza nell'offerta di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in immobili, già esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge

regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate in almeno tre organismi edilizi separati.

2. Le forme di ricettività diffusa sono articolate in:
 - a) la tipologia dell'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, struttura ricettiva alberghiera atta a fornire alloggio e servizi complementari in non meno di 7 unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
 - b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" ai sensi dell'articolo 36 della Legge, attribuita a strutture turistico ricettive sviluppate in immobili localizzati in più borghi, nuclei o edifici singoli, nello stesso comune ovvero in più comuni.

Art. 28

(Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)

1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da:
 - a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione;
 - b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.
2. All'atto della classificazione il soggetto titolare deve:
 - a) documentare, con riferimento al comma 1, lettera a), la presenza, nel ambito territoriale ove è localizzata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), la ricettività diffusa, degli aspetti qualificanti relativi a significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno. Tra gli aspetti qualificanti rientrano tra gli altri, a titolo esemplificativo: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita contadina; la presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale, quali museo contadino, del ferro, del vetro, della ceramica; la presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali;
 - b) documentare la realizzazione o la progettazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale, attraverso:
 - I. la valorizzazione, a titolo esemplificativo, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
 - II. la promozione della località, l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
 - III. l'animazione consistente, a titolo esemplificativo, nella presenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, nell'organizzazione di eventi originali e di qualità, nell'organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee.
3. La Regione all'atto della classificazione procede alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2.

CAPO II

ALBERGO DIFFUSO

Art. 29

(Elementi di localizzazione dell'albergo diffuso)

1. Gli organismi edilizi costituenti l'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, non possono essere inferiori a 3 e sono localizzati in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con

- caratteristiche tali da ospitare il cliente in un centro urbano vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vivere un paese "autentico".
2. Il centro storico in cui è localizzato l'albergo diffuso devono garantire le seguenti condizioni:
 - a) pregio storico-ambientale: tale condizione si verifica, ai fini delle presenti disposizioni attuative, qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
 - b) vitalità e vivibilità: tale condizione è presente quando nella località abitata in cui è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno cento persone, ovvero il centro storico costituisce polo di attrazione per l'intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.
 3. Gli alberghi diffusi, ai fini della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AD";

Art. 30

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell'albergo diffuso)

1. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) suite: costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - c) junior suite: costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno priva di posti letto annessa alla camera e da questa non separata ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - d) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;
 - e) appartamento: costituito da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché le attrezzature e le dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.
2. Le unità abitative costituenti l'albergo diffuso devono garantire la capacità ricettiva minima di almeno 7 unità abitative e essere collocate all'interno del perimetro del centro storico come definito dall'articolo 29 comma 2, fatto salvo quanto indicato dal comma 3.
3. E' consentita una collocazione di non più del venti per cento delle unità abitative al di fuori del perimetro del centro storico, purché nel rispetto della distanza massima dai servizi comuni indicata al comma 4.
4. La disposizione delle unità abitative è distribuita in maniera da garantire un agevole accesso ai servizi comuni offerti. Le unità abitative che costituiscono l'albergo diffuso, in deroga a quanto disposto all'articolo 9, sono localizzate entro una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento. I locali comuni sono preferibilmente collocati in un unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità abitative.
5. Nell'albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative di tipo residenza turistica alberghiera, dotate di cucina o posto cottura, nel limite del quaranta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

6. Negli alberghi diffusi classificati 3 stelle le dotazioni ed i servizi relativi alle sale/aree comuni possono essere assolte, previa convenzione, attraverso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché locali pubblici e privati esistenti posti nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze e comunque ad una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento.

CAPO III
OSPITALITA' DIFFUSA
Art. 31
(Ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".
2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25.

Art. 32
(Requisiti gestionali per l'ospitalità diffusa)

1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all'articolo 31 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di promozione e commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.
2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, costituiscono un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assuma la responsabilità della conduzione del centro. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
3. Il soggetto giuridico che gestisce il "centro di ricevimento", al fine di potenziare l'offerta turistica del territorio interessato, può creare o gestire ulteriori servizi, quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi di benessere, dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.
4. Nell'ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l'ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

Art. 33
(Elementi di localizzazione dell'ospitalità diffusa)

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un'elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa sono localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini delle presenti disposizioni attuative, si intendono riconosciute qualora:
 - a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile, ai sensi del d.m.

1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. 36/97 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzati da un raggruppamento di edifici di pregio storico ambientale;

- b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lettera a) aventi le seguenti caratteristiche:
 - I. costruiti prima del 1900;
 - II. tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile;
 - III. localizzati in ambiti classificati "IS" (Insediamenti sparsi) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004 e s.m..
- 3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) sono localizzati all'interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

Art. 34

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

- 1. Le strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa e il "centro di ricevimento" sono localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più comuni, a condizione che questi ultimi siano confinanti tra di loro, oppure siano interessati dalla presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri.
- 2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle strutture ricettive, ovvero posto all'inizio del percorso principalmente seguito dai turisti e dai clienti.
- 3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante sono forniti entro le distanze indicate nella specifica Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 35

(Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

- 1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 36

(Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l'ospitalità diffusa)

- 1. La Regione provvede alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".
- 2. L'esercizio dell'attività dell'ospitalità diffusa è subordinato alla verifica da parte del Comune in cui è ubicato il "centro di ricevimento" del rispetto per i locali del centro stesso delle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 3. L'autorizzazione all'esercizio delle singole strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa resta regolato dalle normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive.

TITOLO IV
DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA
CAPO I

Articolo 37
(Residenza d'epoca)

1. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di residenza d'epoca le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli ostelli, le case per ferie gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici ubicati in complessi immobiliari assoggettati immobili soggetti ai vincoli storico culturali, nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.

TITOLO V
CLASSIFICAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Articolo 38
(Comunicazioni tra Enti)

1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a fornirsi, anche mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale, reciproche e tempestive comunicazioni in relazione ai provvedimenti amministrativi dagli stessi adottati.

Articolo 39
(Classificazione)

1. Gli Affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e i bed & breakfast, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della Legge, sono classificate dalla Regione in tre livelli mediante l'utilizzo del simbolo del "sole".
2. I "soli" sono assegnati in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.
3. Gli alberghi diffusi sono classificati in tre livelli contraddistinti da stelle (da tre a cinque stelle)
4. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, le aree di sosta e le mini aree di sosta ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della Legge, sono classificate in un unico livello in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi di cui alle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.
5. L'attribuzione della classificazione di cui al presente articolo è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative. I SUAP nel caso di SCIA, presentata da titolari di strutture ricettive non in possesso della classificazione di cui al presente articolo procedono, entro i termini previsti, ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l. 241/1990 .
6. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione e devono comunicare, ai sensi dell'articolo 48, il possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni attuative.
7. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o la revoca della stessa sono comunicati dalla Regione al Comune in cui è ubicata la struttura entro 30 giorni per gli adempimenti di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56 della Legge.
8. Nell'ambito della procedura di classificazione la Regione attribuisce la capacità ricettiva a cui devono fare riferimento gli altri Enti interessati alla procedura.

Articolo 40 **(Procedure di classificazione)**

1. Per ottenere la classificazione, i titolari di una nuova struttura ricettiva sono tenuti a presentare alla Regione una istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari di strutture ricettive già classificate che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della tipologia nonché della denominazione sono tenuti a presentare alla Regione una istanza e una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti altresì a presentare, a corredo della dichiarazione dei requisiti e qualora non già rese disponibili alla Regione, la seguente documentazione:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;
 - b) la documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso e disponibilità dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale;
 - e) bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio.
5. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, mediante atto amministrativo, all'attribuzione classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al Titolare della struttura ricettiva e provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso il termine di sessanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste;
7. La Regione provvede, ad avvenuta comunicazione del Comune circa l'avvio dell'attività delle strutture ricettive oggetto di precedente classificazione, a rendere pubblici i relativi dati per le iniziative di promozione istituzionale tramite il sistema informativo turistico regionale.

Art. 41 **(Aggiornamento dati)**

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 40 e 50 comunicano, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della denominazione e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. La Regione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 provvede ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

Art. 42 **(Variazione del titolare della struttura)**

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:
 - a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione già in essere, a procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione nonché del modello precompilato sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Regione provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;
 - b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1, dell'articolo 41 a procedere alla compilazione di apposito modello dei requisiti. La Regione provvederà entro trenta giorni ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale. Il subentrante è tenuto, ai sensi dell'articolo 41 delle presenti disposizioni attuative, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;
 - c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva, il livello di classificazione nonché la denominazione, a presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 40. La Regione provvederà all'attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui allo stesso articolo.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 43

(Verifica degli standard per la classificazione)

1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 40 e 50 può procedere tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.
2. La Regione, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procede alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione, ovvero alla revoca della classificazione stessa.
3. La Regione e/o i Comuni, per quanto di rispettiva competenza verificano periodicamente, tramite sopralluoghi, il possesso e il mantenimento dei requisiti delle singole strutture ricettive al fine del monitoraggio e del mantenimento costante dei livelli degli standard qualitativi dell'offerta turistica sul territorio regionale.
4. La Regione e/o i Comuni provvedono, inoltre, ad effettuare la verifica delle strutture per le quali sia pervenuta la segnalazione di disservizi.

Art. 44

(Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche qualitative di cui all'articolo 51 della Legge relativo alle strutture ricettive di cui alle presenti disposizioni attuative.
2. L'elenco delle caratteristiche di qualità contiene altresì le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive nonché le modalità per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti.

Art. 45

(Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile o comunque rese disponibili per la consultazione:

- a) copia protocollata della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune di appartenenza o, per le strutture esistenti, della Dia o autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 - b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Regione all'atto della classificazione;
 - c) la tabella dei prezzi dichiarati alla Regione;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 52, comma 8.
2. Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente i dati desunti dal modello di classificazione relativi a:
- a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
 - b) il numero dell'unità abitativa;
 - c) il numero dei letti autorizzati;
 - d) i prezzi giornalieri dell'unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della eventuale pensione completa.

Art. 46

(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive)

1. La denominazione delle strutture ricettive non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune, fatti salvi i casi di appartenenza a medesime catene, marchi o gruppi.
2. Le strutture ricettive possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.
3. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive allegano alla domanda di rilascio o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso dell'Ente competente. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni dell'Ente competente.
3. Il segno distintivo deve essere esposto, a seguito dell'attribuzione della classificazione definitiva, all'esterno dell'immobile ove è localizzata la struttura ricettiva in modo ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. Qualora sussistano dei divieti di carattere condominiale è consentito posizionare il segno distintivo in corrispondenza della porta di accesso alla struttura stessa.
4. Le strutture esistenti sono tenute a modificare la propria denominazione, l'eventuale insegna e il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.
5. Le strutture ricettive localizzate in unità immobiliari soggette a vincoli storico culturali, possono esporre il segno distintivo all'interno dell'unità abitativa.

Art. 47

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative, ad avvenuta attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.

3. Il SUAP comunica alla Regione la segnalazione certificata d'inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni dall'avvenuta emanazione degli atti stessi.
4. Il SUAP provvede, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 51, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.

Art. 48

(Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. I proprietari o gli usufruttuari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono tenuti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 della Legge, a comunicare alla Regione, anche mediante il sistema informatico regionale, la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico utilizzando lo specifico modello approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature dell'appartamento ammobiliato.
2. Con analogo decreto sono definite le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.
3. All'atto della comunicazione i titolari sono tenuti a dichiarare che gli appartamenti sono in possesso dei requisiti di cui alla tabella "AAUT", allegata alle presenti disposizioni attuative.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti, in vece dei proprietari, anche dalle agenzie immobiliari che locano gli appartamenti quali mandatarie.
5. A seguito delle comunicazioni di cui al presente articolo la Regione, anche mediante il sistema informatico turistico regionale:
 - a) restituisce al proprietario copia della comunicazione vidimata;
 - b) predispone, l'elenco degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico anche ai fini delle iniziative promozionali;
 - c) procede all'invio alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti delle comunicazioni di cui al comma 1 nonché dell'elenco aggiornato degli appartamenti di cui alla lettera b.

Art. 49

(Norma transitoria per autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive esistenti)

1. I Comuni, per le strutture ricettive esistenti, con esclusione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, a seguito della classificazione ai sensi dell'articolo 50 provvedono ad integrare le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività con gli estremi della classificazione stessa ed ad aggiornarle qualora necessario.

Art. 50

(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

1. La Regione invia ai titolari delle strutture ricettive esistenti, con esclusione di quelle già classificate ai sensi dei regolamenti regionali n. 3/2009 e 3/2010 nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la dichiarazione dei requisiti, recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari delle strutture ricettive provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Nell'ambito di tale procedura i titolari delle strutture ricettive sono altresì tenuti a presentare:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;

- b) documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvede, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione definitiva ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
 5. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 4 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
 6. In caso di mancato adeguamento provvedono, mediante atto amministrativo, alla diniego della classificazione.

Art. 51

(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le strutture ricettive che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati. La notifica o denuncia di inizio attività di cui al citato Regolamento CE 852/2004 è effettuata dai titolari utilizzando lo specifico modello approvato con deliberazione della Giunta.
2. Le strutture ricettive che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.

Art. 52

(Disciplina dei prezzi delle altre strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).
2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella citata tabella, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modello fornito e predisposto dalla Regione.
5. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
6. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

- a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
 - b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
7. Per le strutture ricettive è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'unità abitativa, comunque non prima delle ore dieci.
8. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

Art. 53 (Abrogazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative sono abrogati i regolamenti regionali:
- a) n. 3/2009 "Disposizioni di attuazione delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)";
 - b) n. 3/2010 "Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)".

ALLEGATO "AFF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "AFFITTACAMERE"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica (numero di "soli")		
		(1)	(2)	(3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 8/24			X
1.01.2	assicurato 4/24		X	
1.01.3	consegna chiavi ai clienti e reperibilità telefonica h. 24/24	X		
1.02	Servizio custodia valori			
1.02.1	in cassette di sicurezza singole nelle camere			X
1.03	Trasporto interno dei bagagli			
1.03.1	assicurato a cura del personale al momento dell'arrivo			X
1.04	Servizio di prima colazione			
1.04.1	in sale/aree comuni (4)			X
1.05	Frigobar nelle camere			X
1.06	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.06.1	dal gestore la lingua inglese			X
1.07	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.07.1	3 volte alla settimana			X
1.07.2	2 volte alla settimana		X	
1.07.3	1 volta alla settimana	X		
1.08	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.08.1	tutti i giorni			X
1.08.2	3 volte alla settimana		X	
1.08.3	2 volte alla settimana	X		
1.09	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente			
1.09.1	ogni giorno			X
1.09.2	3 volte alla settimana		X	
1.09.3	2 volte alla settimana	X		
1.09.4	Occorrente per piccole pulizie a disposizione della clientela	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere			
	Per le nuove strutture			
2.01.1	il 100% (11)			X
2.01.2	almeno il 60% (6)		X	

2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			X
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi)			
2.02.1	uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo			X
2.02.2	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo		X	
2.02.3	uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo	X		
2.03	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (8)			
2.04.1	Per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino, sgabello per bagagli (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrigno (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.05.3	specchio con presa corrente in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sull'affittacamere, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello	X	X	X
2.07.6	carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.7	asciugacapelli			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	Carta igienica con riserva	X	X	X
2.08.2	Sapone	X	X	X
2.08.3	Salviette o altro sistema alternativo	X	X	X
2.08.4	Cestino per rifiuti	X	X	X
2.08.5	Asciugacapelli	X	X	X
2.09	Televisione			
2.09.1	TV color in tutte le camere		X	X
2.10	Connessioni informatiche			
2.10.1	Indirizzo di posta elettronica	X	X	X

2.11	Linee telefoniche esterne (9)			
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza	X	X	X
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			7
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			4
PUNTI				
3.01	Mobile bar posto in area comune;			0,5
3.02	Connessione internet nelle camere;			1
3.03	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere;			1
3.04	Sala di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;			2
3.05	Piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);			3
3.06	Vasca idromassaggio in locale ad uso comune;			1
3.07	Sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;			2
3.08	Giardino / roof garden;			1
3.09	Terrazze elioterapiche;			1
3.10	Balconi ad uso comune;			0,5
3.11	In presenza di posti auto in almeno il 70% delle camere (10);			5
3.12	In presenza di posti auto in almeno il 40% delle camere (10);			3
3.13	Poltrone in almeno il 60% delle camere;			1,5
3.14	Angolo the/caffè;			1
3.15	Aria condizionata nel 100% delle camere;			3
3.16	Aria condizionata nei locali comuni;			1
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;			3
3.18	Telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;			1
3.19	Internet point a disposizione della clientela;			1
3.20	Servizio di ristorazione;			3
3.21	Servizio di prima colazione;			1,5
3.22	Servizio prima colazione in camera a richiesta;			0,5
3.23	Cassaforte nella struttura;			0,5
3.24	Lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese; (5)			1
3.25	Cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;			1,5
3.26	Pulizia camere tutti i giorni (se non già requisito obbligato);			1,5
3.27	Localizzazione in edificio indipendente;			3
3.28	Camere dotate di balconi e terrazzi;			1
3.29	Affaccio diretto sul mare;			1

3.30	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni (in tutto l'esercizio). (7)	3
------	---	---

Note:

- (1) obbligatori per il livello 1 sole.
- (2) obbligatori per il livello 2 soli.
- (3) obbligatori per il livello 3 soli.
- (4) Sono ammesse deroghe nei casi di comprovata impossibilità a reperire aree da destinare a tale scopo.
- (5) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (6) Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
- (7) L'impianto di allarme deve garantire che il segnale raggiunga il gestore indipendentemente dalla presenza dello stesso nell'affittacamere.
- (8) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (9) Negli affittacamere non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
- (10) Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo da documentarsi.
- (11) Per le nuove strutture classificate ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2009 il requisito è assolto in presenza dell'80% di camere dotate di bagno privato

ALLEGATO "CF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE PER FERIE" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria
1.01.1	assicurato 4/24 con addetto, reperibilità telefonica in altri orari (1)
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (2)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.05	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.05.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	giornaliera
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Locali bagno comuni
2.01.1	un w.c. e un lavabo ogni 6 posti letto, nonché una vasca o doccia e un bidet ogni 10 posti letto non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere.
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (3)
2.05.1	per le nuove strutture aventi locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino con abatjour e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Accessori nei bagni comuni
2.07.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.08	Aree/sale di uso comune
2.08.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (4)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio. Il requisito non è obbligato nei casi di strutture autogestite.
- (2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (3) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (4) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "OS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "OSTELLI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria.
1.01.1	assicurato 8/24 ore, reperibilità telefonica in altri orari
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (1)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana
1.05	Fornitura asciugamani e asciugatoi da bagno a richiesta del cliente
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	Giornaliera
1.07	Servizio di deposito bagagli
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Dotazioni igieniche comuni
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (2)
2.05.1	Nelle nuove strutture per i locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona cestino per rifiuti (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Aree/sale di uso comune
2.07.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.08	Accessori nei bagni comuni
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Conessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (3)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (2) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (3) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "CAV"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica		
		☀ (1)	☀ ☀ (2)	☀ ☀ ☀ (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento			
1.01.1	per Residence assicurato 4/24 ore, con un addetto in spazio apposito (4)			X
1.01.2	per Residence assicurato 2/24 ore, con un addetto (4)		X	
1.01.3	reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X
1.02	Divise per il personale			
1.02.1	per i Residence divise per il personale con targhette			X
1.03	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.03.1	dal gestore o addetto una lingua		X	X
1.04	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	Lenzuola e federe			
1.04.1	ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.2	come 1.04.1 a richiesta del cliente	X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina			
1.04.3	ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.4	come 1.04.3 a richiesta del cliente	X		
1.05	Pulizia negli appartamenti			
1.05.1	ad ogni cambio di cliente	X	X	X
1.05.2	infrasettimanale a richiesta del cliente			X
1.06	Riassetto negli appartamenti (10)			
1.06.1	a richiesta 2 volte alla settimana		X	X
1.06.2	a richiesta 1 volta alla settimana	X		
1.07	Assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti	X	X	X
2.02	Locali bagno privati completi			
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X
2.02.2	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X	X	
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (6)			
2.04.1	per i Residence con locali oltre il primo piano (escluso il pianterreno)			X

2.04.2	per i Residence con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	
2.04.3	per le CAV con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	X
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.1	Per i Residence lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.2	Per le Cav lavatrice in ogni unità abitativa			X
2.06	Dotazioni degli appartamenti			
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio, (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.06.2	Specchio	X	X	X
2.06.3	lampada da comodino	X	X	X
2.06.4	tavolo, sedie o panche	X	X	X
2.06.5	poltrone o divano per la zona soggiorno	X	X	X
2.07	Dotazioni per la cucina			
2.07.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X	X
2.07.2	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X
2.07.3	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X		
2.07.4	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice. (almeno 2)			X
2.07.5	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice (almeno 1)		X	
2.07.6	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti (7)	X	X	X
2.07.7	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria.	X	X	X
2.08	Accessori nei bagni privati			
2.08.1	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)		X	X
2.08.2	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta	X		
2.08.3	cestino rifiuti – sacchetti igienici – scopino - portarotolo	X	X	X
2.08.4	asciugacapelli			X
2.9	Televisione			
2.09.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti			X
2.09.2	TV color in tutti gli appartamenti		X	X
2.10	Connessioni informatiche			
2.10.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (8)			
2.11.1	per i Residence una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.12	Servizi igienici comuni (se presenti sale comuni)			
2.12.1	per i Residence servizi igienici destinati ai locali di uso comune	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			

3.01	Dotazioni di contenitori per la raccolta differenziata se effettuata dall'Amministrazione comunale	X	X	X
3.02	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti per le nuove strutture di tipo Residence			
3.02.1	pari al 30 % degli appartamenti			X
3.02.2	pari al 10% degli appartamenti		X	
	per le strutture esistenti (9) di tipo Residence			
3.02.3	pari al 20% degli appartamenti			X
3.02.4	pari al 10% degli appartamenti		X	

n.b. se non diversamente specificato i requisiti si intendono per i residence e le case e appartamenti per vacanze.

4	Dotazioni e servizi complementari	
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 40 punti	
PUNTI		
4.01	☐ 50% degli appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica);	10
4.02	☐ 50% degli appartamenti per non fumatori;	8
4.03	☐ 30% degli appartamenti dotati di balconi e terrazzi;	10
4.04	☐ posti auto in misura non inferiore al 75% degli appartamenti (9)	20
4.05	☐ posti auto in misura non inferiore al 50% degli appartamenti (9)	15
4.06	☐ terrazze elioterapiche;	10
4.07	☐ affaccio diretto sul mare;	8
4.08	☐ giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamento e comunque non inferiore a 75 metri quadrati;	12
4.09	☐ spiaggia privata;	15
4.10	☐ roof garden/terrazza panoramica;	12
4.11	☐ piscina (coperta – scoperta);	15
4.12	☐ sauna;	8
4.13	☐ vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	8
4.14	☐ sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;	10
4.15	☐ sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;	8

4.16	☐ impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);	15
4.17	☐ sala riunioni almeno 20 posti;	10
4.18	☐ centro benessere;	20
4.19	☐ punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.20	☐ utilizzo di sistemi booking on line;	8
4.21	☐ asciugamani spiaggia/piscina;	5
4.22	☐ aria condizionata nelle unità abitative;	20
4.23	☐ servizio custodia valori;	5
4.24	☐ TV color ad uso comune;	5
4.25	☐ aree/sale ad uso comune (almeno 4 mq. per unità abitativa);	10
4.26	☐ servizio bar;	10
4.27	☐ lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (a richiesta)	5

Note

1. obbligatorio per il livello 1 ☀
2. obbligatorio per il livello 2 ☀☀
3. obbligatorio per il livello 3 ☀☀☀
4. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente ad un determinato servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata o relazione asseverata.
7. Per persona: 2 coltelli, 2 forchette, 1 cucchiaino, 1 cucchiaio, 2 piatti piani ed 1 piatto fondo, 1 bicchiere (+ almeno 1 di riserva), 1 tazza, 1 tazzina e piattino.
Per appartamento: 1 batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte), 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 piatto da portata, 1 grattugia, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 tagliere.
8. Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Il requisito si intende assolto mediante posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito il servizio di trasporto gratuito.
10. Per riassetto si intende la pulizia superficiale dell'appartamento con esclusione della zona cottura e dei relativi accessori, reso nell'orario stabilito dal gestore.

ALLEGATO "B&B"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "BED & BREAKFAST"	Livelli di Classifica		
		☀ (1)	☀ ☀ (2)	☀ ☀ ☀ (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Regole della casa			
1.01.1	orario di arrivo da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.2	orario di arrivo a discrezione del titolare	X		
1.01.3	orario di partenza da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.4	orario di partenza a discrezione del titolare	X		
1.01.5	orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.6	orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X		
1.02	Servizio di prima colazione			
1.02.1	in sale/aree comuni	X	X	X
1.02.2	servita dal titolare e/o dai familiari		X	X
1.02.3	self service	X		
1.02.4	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici			X
1.03	Servizio informazioni turistiche (4)	X	X	X
1.04	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.04.1	dal titolare e/o dal familiare una lingua			X
1.05	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.05.1	3 volte alla settimana			X
1.05.2	2 volte alla settimana		X	
1.05.3	1 volta alla settimana	X		
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.06.1	3 volte alla settimana		X	X
1.06.2	2 volte alla settimana	X		
1.07	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite			
1.07.1	3 volte alla settimana		X	X
1.07.2	2 volte alla settimana	X		
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)			
	Per le nuove strutture			
2.01.1	il 100%			X
2.01.2	almeno il 60%		X	

2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			X
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi e dotati di acqua calda e fredda)			
2.02.1	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, ulteriore a quello usato dal titolare		X	X
2.02.2	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, coincidente con quello usato dal titolare	X		
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per gli ospiti (7)			
2.04.1	per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sul bed & breakfast, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06.3	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriore cuscini, coperta, e pantofole ecc.)			X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	Asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.6	accappatoio e ulteriore asciugamano.			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, salviette o sistema alternativo, cestino per rifiuti e asciugacapelli	X	X	X
2.09	Connessioni informatiche			
2.09.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.10	Linee telefoniche esterne (8)			
2.10.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune per chiamate di emergenza	X	X	X

2.11	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.			
2.11.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno 1	Almeno 2	Almeno 3
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		12	
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		8	
PUNTI				
3.01	mobile bar posto in area comune;		0,5	
3.02	ricezione canali satellitari TV o equivalente x TV locale comune;		0,5	
3.03	TV color in tutte le camere con ricezione canali satellitari;		1,5	
3.04	locale di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;		2	
3.05	piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);		3	
3.06	vasca idromassaggio in locale ad uso comune;		1	
3.07	sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;		2	
3.08	giardino / roof garden;		1	
3.09	terrazze elioterapiche;		1	
3.10	balconi ad uso comune;		0,5	
3.11	presenza di posti auto in almeno il 70 % delle camere (9);		4	
3.12	presenza di posti auto in almeno il 40 % delle camere (9);		2	
3.13	poltrone in almeno il 60% delle camere;		0,5	
3.14	angolo the/caffè;		0,5	
3.15	aria condizionata nel 100% delle camere;		3	
3.16	aria condizionata nei locali comuni;		1	
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;		3	
3.18	telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;		1	
3.19	connessione Internet nelle camere o connessione wireless		1	
3.20	personal computer connesso a Internet a disposizione della clientela;		1	
3.21	cassaforte nella struttura;		0,5	
3.22	cassette di sicurezza nelle camere;		0,5	
3.23	lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese;		2	
3.24	cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;		1,5	
3.25	pulizia camere tutti i giorni;		1,5	
3.26	localizzazione in edificio indipendente;		3	
3.27	camere dotate di balconi e terrazzi;		1	
3.28	affaccio diretto sul mare;		1	
3.29	servizio di prima colazione anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)		1	
3.30	servizio prima colazione in camera a richiesta;		1	
3.31	varietà della colazione e utilizzo di prodotti tipici locali;		1	
3.32	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste degli ospiti anche in relazione a particolari regimi dietetici (se non già obbligo);		2	
3.33	utilizzo di prodotti tipici locali per la cura e la pulizia della persona;		1	

3.34	omaggio di benvenuto (fiori, dolci e biglietti dei mezzi pubblici, etc.);	0,5
3.35	dotazioni aggiuntive per la camera da letto: almeno 3 tra ulteriori cuscini, coperta, pantofole ecc. Per il bagno: almeno 3 tra asciugamani, accappatoio, set cortesia ecc.;	1,5
3.36	fermata di mezzi pubblici di linea entro 300 metri.	0,5

Note:

1. obbligatorio per il livello 1 ☀
2. obbligatorio per il livello 2 ☀☀
3. obbligatorio per il livello 3 ☀☀☀
4. Il titolare o suo familiare deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni da fornire sono le seguenti:
 - a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura e la destinazione richiesta;
 - b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura, essere in possesso di materiale informativo;
 - c) il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
7. Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
8. Nei bed & breakfast non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.

TABELLA "AAUT"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	REQUISITI
1.01	Recapito telefonico del proprietario o dell'agenzia immobiliare.
1.01.1	Recapito telefonico 24/24 ore. Nel caso di agenzie immobiliari il recapito è garantito negli orari di apertura. Negli appartamenti deve essere presente la lista dei numeri utili e di emergenza.
1.02	Pulizia negli appartamenti
1.02.1	ad ogni cambio di cliente
1.03	Assistenza all'ospite per interventi di manutenzione dell'unità abitativa e delle dotazioni che compromettano il soggiorno presso l'appartamento.
1.03.1	garantito nel periodo di permanenza dell'ospite
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti
2.02	Locali bagno privati completi (wc, bidet, vasca o doccia)
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto.
2.03	Riscaldamento obbligatorio in caso di locazione nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.04	Dotazioni degli appartamenti
2.04.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.04.2	Specchio
2.04.3	lampada da comodino
2.04.4	tavolo, sedie o panche
2.04.5	poltrone o divano per la zona soggiorno
2.05	Dotazioni per la cucina
2.05.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero, stendibiancheria.
2.05.2	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti
2.05.3	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio
2.06	Accessori nei bagni privati
2.06.1	cestino rifiuti – scopino - portarotolo

ALLEGATO "RA"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ALPINI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	spazio attrezzato per il pernottamento
1.03	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.04	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.05	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.06	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.07	acqua potabile come da D.Lgs 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.08	servizi igienico-sanitari
1.09	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio simile
1.10	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.11	idoneo impianto per la produzione di energia elettrica
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "RE"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ESCURSIONISTICI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.03	locale attrezzato per il pernottamento
1.04	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio o soluzione equivalente e cestino rifiuti
1.05	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.06	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.07	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.08	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.09	acqua potabile come da D.Lgs 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.10	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione privata
1.11	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "AS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di accettazione garantito dalle ore 6 alle ore 24 anche tramite reperibilità telefonica
1.02	sistema di rilevazione degli orari di arrivo e partenza degli ospiti
1.03	tenuta registro con annotazione delle targhe dei veicoli ospitati e dei periodi di sosta
1.04	un servizio igienico dotato di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia per portatori di handicap; un wc ogni 30 ospiti, 1 lavabo ogni 30 ospiti ed un lavello per stoviglie ogni 10 piazzole
1.05	un erogatore di acqua potabile
1.06	impianti e attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
1.07	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.08	Carta dettagliata del territorio e dei servizi ottenibili nella zona, esposta all'ingresso dell'area (1)

Note:

- (1) Devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi: linee e stazioni ferroviarie, fermate di autobus locali e di linea, stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale, farmacie, presidi sanitari, ospedali, ufficio postale, punti di informazione e assistenza turistica.

ALLEGATO "MAS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "MINI AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	servizio di ricevimento garantito mediante reperibilità telefonica
1.02	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.03	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.04	due servizi igienici dotati di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia di cui uno attrezzato per portatori di handicap
1.05	erogatore di acqua potabile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 355

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (CE) n. 555/2008. Approvazione Disposizioni attuative e Bando per la presentazione di domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Regolamento CEE n°1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013, ed i relativi aggiornamenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3/3/2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione n. 1150/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 8 del Decreto sopra citato è previsto che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato con le seguenti modalità:

- per la compensazione delle perdite di reddito fino al 100% della perdita e fino ad un importo massimo di **3.000,00 euro** per ettaro;
- per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti:
 - nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale, fino al raggiungimento di un importo massimo di **16.000,00 euro** per ettaro;
 - sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato a livello nazionale in 13.500,00 euro per ettaro;

CONSIDERATO inoltre che al comma 5 dell'art. 8 del decreto si prevede che, al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, le Regioni possono elevare l'aiuto di 16.000,00 euro per ettaro di cui al punto precedente fino a **22.000,00 euro** per ettaro, individuando tali zone viticole in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: la pendenza del terreno superiore al 30%, l'altitudine superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani, le sistemazioni degli impianti su terrazze e gradoni, la viticoltura delle piccole isole;

RITENUTO pertanto di prevedere che per la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto citato, l'importo del sostegno ammissibile che si intende concedere non sarà superiore a:

- **3.000,00 euro** di importo massimo per ettaro e per il primo anno per la compensazione delle perdite di reddito;
- **16.000,00 euro** di importo massimo per ettaro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale; tuttavia per le zone viticole che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
- altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani
- pendenza del terreno superiore al 30%

l'importo per ettaro viene elevato fino a un massimo di **22.000,00 euro**.

RITENUTO pertanto ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto citato, necessario:

- adottare le *“Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in attuazione del DM 1411 del 3/3/2017 per la campagna 2017/2018”* contenute nell'Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- compilare informaticamente all'interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) le schede **Allegato I e Allegato II** che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di prevedere che per la campagna 2017/2018 le domande per beneficiare dell'aiuto vanno presentate all'O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali proroghe:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2017/2018 è fissato al **15 giugno 2017**;
- il termine ultimo per la presentazione della ulteriore documentazione al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per l'istruttoria è fissato entro il termine massimo di **7 giorni** dal termine di presentazione ovvero entro il **22 giugno 2017**;
- il termine ultimo per la presentazione della richiesta di collaudo non può eccedere il **31 maggio 2018**;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (**OP**) per la Regione Liguria;

VISTO il Decreto MIPAAF 20 marzo 2017 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018 dell'OCM Vitivinicola, che per la Regione Liguria assegna in particolare alla misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” un importo di euro 94.549,00, e che non prevede in nessun caso una partecipazione alla spesa da parte regionale;

RITENUTO opportuno tuttavia prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l'utilizzo dei fondi delle misure “Vendemmia verde”, “Investimenti” e “Promozione sui Mercati dei paesi terzi” sia utilizzando le economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di rimodulazione finanziaria;

PRESO ATTO pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per il Bilancio della Regione Liguria;

RITENUTO di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi all'adeguamento dello stesso alla nor-

mativa comunitaria e nazionale emanata in materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. Di approvare le *“Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in attuazione del DM 1411 del 3/3/2017 per la campagna 2017/2018”* contenute nell'Allegato alla presente deliberazione, unitamente alle schede **Allegato I e Allegato II** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prevedere che per la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto citato, l'importo del sostegno ammissibile che si intende concedere non sarà superiore a:
 - **3.000,00 euro** di importo massimo per ettaro e per un solo anno per la compensazione delle perdite di reddito;
 - **16.000,00 euro** di importo massimo per ettaro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale; tuttavia per le zone viticole che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
 - altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani
 - pendenza del terreno superiore al 30%l'importo per ettaro viene elevato fino a un massimo di **22.000,00 euro**.
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e s.m. e i.;
4. di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l'utilizzo dei fondi delle misure “Vendemmia verde”, “Investimenti” e “Promozione sui Mercati dei paesi terzi” di cui al citato Decreto MIPAAF 20 marzo 2017 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018 dell'OCM Vitivinicola, sia utilizzando eventuali ulteriori finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di rimodulazione finanziaria;
5. di stabilire che per la campagna 2017/2018 le domande per beneficiare dell'aiuto vanno presentate all'O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali proroghe:
 - il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2017/2018 è fissato al **15 giugno 2017**;
 - il termine ultimo per la presentazione della ulteriore documentazione al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per l'istruttoria è fissato entro il termine massimo di **7 giorni** dal termine di presentazione ovvero entro il **22 giugno 2017**;
 - il termine ultimo per la presentazione della richiesta di collaudo non può eccedere il **31 maggio 2018**;

6. di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi all'adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni;
7. di trasmettere il presente atto completo di tutti gli Allegati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea - Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
8. di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n°1411/2017 ed alle Circolari Operative di AGEA Coordinamento ed Organismo Pagatore relative alla campagna 2017/2018;
9. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet *www. agriligurianet.it*.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in attuazione del DM 1411 del 3/3/2017 per la campagna 2017/2018

1. FINALITÀ

La misura della “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

Il regime di sostegno comunitario alla “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella D.G.R. n. 685/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT della Liguria.

Sono ammessi a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DOP/DOC ad IGP/IGT.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” e “denominazione di origine” escludendola dagli aiuti;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. (Art. 4 comma 4 del DM 15938 del 20/12/2013).

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per la campagna vitivinicola 2017/2018.

La disponibilità finanziaria regionale, per la presente campagna vitivinicola, è quantificata dal Decreto MIPAAF del 20.03.2017 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018” che prevede per la Regione Liguria una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, di importo pari ad **euro 94.549,00**.

Potranno tuttavia essere utilizzate, a seguito di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, le assegnazioni previste per le misure “Vendemmia verde”, “Investimenti” e “Promozione nei paesi terzi”.

Non è ammessa per la presente campagna la modalità per l’erogazione dell’aiuto del pagamento anticipato – su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

Non sono ammesse inoltre domande relative a progetti collettivi.

I documenti giustificativi delle spese dovranno avere data successiva alla registrazione della domanda al Protocollo regionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

CAA: Centri autorizzati di Assistenza Agricola.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Circolare AGEA: si intende la **Circolare AGEA Organismo Pagatore**.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda prodotta dall'azienda ed indirizzata agli uffici della pubblica amministrazione.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza coincide con una giornata festiva o domenicale, si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Organismo pagatore: AGEA O.P. con sede in Roma via Palestro, 81.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Reg. (CE) applicativo della Commissione N. 436/2009.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

3. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA

Le Istruzioni Operative per l'attuazione della misura sono quelle riportate nel presente atto, quelle riferite alla Circolare AGEA Organismo Pagatore "Istruzioni Operative" in corso di pubblicazione e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

4. BENEFICIARI

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell'interessato e nello Schedario Viticolo.

Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al richiedente (come definito al paragrafo "Definizioni"), conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il **consenso alla misura sottoscritto dal proprietario** (vedi Allegati).

5. SUPERFICI RELATIVE AGLI INTERVENTI

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tale limite, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a **0,2 ettari** per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale a due ettari
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
- altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani
- pendenza del terreno superiore al 30%.

6. CRITERI DI PRIORITA'

Qualora le richieste superassero la disponibilità finanziaria, i fondi disponibili saranno ripartiti con i seguenti criteri di priorità:

- 1.) Soggetti che presentano un programma di "Ristrutturazione e riconversione vigneti" che interessa una superficie maggiore o uguale a Ha 1.00.
La superficie massima ammissibile all'aiuto viene ridotta per ciascun produttore ad 1 ettaro.
- 2.) Soggetti che presentano un programma di "Ristrutturazione e riconversione vigneti" che interessa una superficie compresa tra Ha 0.50 e Ha 0.99.99: in caso fosse presente più di una domanda di sostegno con queste caratteristiche, verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi :

punti 1	giovane agricoltore
punti 1	per sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
punti 1	per altitudine superiore ai 500 m s.l.m. ;

permanendo la parità di punteggio, verrà seguito l'ordine cronologico di rilascio delle domande sul portale SIAN.

- 3.) Soggetti che presentano un programma di "Ristrutturazione e riconversione vigneti" che interessa una superficie compresa tra Ha 0.20 e Ha 0.49.99. In caso fosse presente più di una domanda di sostegno con queste caratteristiche, verrà favorito chi è "giovane agricoltore", successivamente verrà seguito l'ordine cronologico di rilascio delle domande sul portale SIAN.

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri di priorità lasciasse delle risorse finanziarie non assegnate, queste verranno ripartite proporzionalmente ai soggetti in graduatoria.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- **Deve essere in regola con la normativa** comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- **Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale** presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il **fascicolo aziendale** deve contenere l'indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell'intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, **non inferiore a 0,2 ettari**;
- **Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve**, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell'ultima campagna precedente alla domanda.

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori;

9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

· Modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute all'articolo 4 del DM 15938 del 20/12/2013.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT, limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria.

Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e in regola con la normativa fitosanitaria.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria).

I **vigneti ammessi** a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

· **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

a1. Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.

b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

b1. Reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2. Reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

Per l'annualità 2017-18 non viene attivato l'intervento c) dell'art.4 del DM 15938 del 20/12/2013 per la ridotta disponibilità di risorse finanziarie.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1 PREMESSA

I produttori interessati all'aiuto per la "Ristrutturazione e riconversione vigneti" devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il CAA di competenza e lo schedario viticolo presso l'Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

10.2 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

10.2.1 DOMANDE DI SOSTEGNO

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno **per via telematica è fissato al 15 giugno 2017** (con le modalità di cui al punto 11), mentre quello per la consegna cartacea della domanda sottoscritta dal beneficiario e completa degli allegati di cui ai punti 12 e 13, all'Ente istruttore competente come sotto individuato è fissato **improrogabilmente** al 22 giugno 2017.

Le domande spedito al protocollo regionale oltre tale termine saranno considerate **NON RICEVIBILI**.

La domanda, compilata per via telematica utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN, da soggetto abilitato (vedi paragrafo successivo), deve essere Stampata, Rilasciata, sottoscritta dal Beneficiario (entro il 15 giugno).

Entro il 22 giugno va consegnata a mano in busta chiusa 0 inviata a mezzo raccomandata A/R all'Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio nel quale ha sede l'azienda, ossia:

Provincia di Genova: Ispettorato Agrario Regionale di Genova, viale Brigate Partigiane, 2 – 16129 Genova

Provincia di Imperia: Ispettorato Agrario Regionale di Imperia, viale Matteotti, 50 – 18100 Imperia

Provincia di La Spezia: Ispettorato Agrario Regionale di La Spezia, via XXIV Maggio, 3 – 19100 La Spezia

Provincia di Savona: Ispettorato Agrario Regionale di Savona, corso Italia, 1 – 17100 Savona.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

e all'indirizzo

sian@regione.liguria.it

La domanda di sostegno può essere:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Anche l'eventuale domanda di modifica deve pervenire entro il 15 Giugno 2017 per via telematica, ed consegnata entro 7 giorni all'Ente Istruttore.

Le domande pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

10.2.2 DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di Pagamento a saldo è il **31 maggio 2018**.

Le domande pervenute al protocollo regionale oltre tale termine saranno considerate NON RICEVIBILI.

Le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento sono le medesime indicate per le Domande di Sostegno.

10.2.3 DOMANDE DI VARIANTE

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relativa esclusivamente a:

1. localizzazione geografica (es. foglio, particella)
2. caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)

La variante va effettuata previa presentazione di una 'domanda di variante', con le medesime modalità sopra descritte.

L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 15 e trasmettere al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Non è prevista nessuna tipologia di 'variante minore', o comunque non rientrante tra quelle sopra descritte, non soggetta ad approvazione.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

11. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono compilate in forma telematica dai Soggetti abilitati.

Sono soggetti abilitati:

- a) I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall'OP AGEA;
- b) I liberi professionisti, muniti di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditati dalla Regione.

In alternativa la compilazione delle domande è possibile dai soggetti abilitati sul Sian.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un viticoltore intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

11.1 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale.

Si rimanda alla **Circolare AGEA Organismo Pagatore**

11.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Si rimanda alla **Circolare AGEA Organismo Pagatore**

11.3 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 5.

12. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande ed i documenti ad esse allegati vanno accompagnate da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Devono essere inoltre allegati:

Documenti obbligatori:

- 1) Consenso scritto del proprietario dei terreni nel caso in cui l'interessato non sia il proprietario.
- 2) Computo metrico estimativo come da Prezzario regionale.
- 3) Relazione tecnica che descriva l'intervento in progetto, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto.
- 4) Dichiarazione ANTICORRUZIONE (allegato 6)

Documenti obbligatori solo se pertinenti:

- 5) Tre preventivi per l'acquisto di strutture di sostegno (pali, fili, ecc..) e relativo computo metrico estimativo.
- 6) Nel caso di irrigazione di soccorso, tre preventivi per l'acquisto del materiale e computo metrico relativo
- 7) Dove si vada ad impiantare un vigneto su una superficie adibita ad oliveto al momento della domanda, occorre che l'azienda alleghi l'autorizzazione all'abbattimento o spostamento degli olivi stessi.

13. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Documenti obbligatori:

- 1) Computo metrico consuntivo come da Prezzario regionale.
- 2) Relazione tecnica che descriva l'intervento eseguito, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto.

Documenti obbligatori solo se pertinenti:

- 3) Nel caso di irrigazione di soccorso, fattura per l'acquisto del materiale e relativo computo metrico consuntivo.
- 4) Fatture per l'acquisto di strutture di sostegno (pali, fili, ecc..) e relativo computo metrico consuntivo.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è il Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio provinciale.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'AGEA – ORGANISMO PAGATORE - Ufficio Domanda Unica e OCM.

15. CONTROLLO DI RICEVIBILITA'

L' Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini stabiliti, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

Esso provvede al completamento della ricevibilità delle domande **entro 15 giorni** dal termine massimo di trasmissione della documentazione, ed a comunicare al beneficiario l'avvenuto Avvio del procedimento.

16. CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'

L'Ispettorato Agrario Regionale effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 16.1 e 16.2 del presente bando.

Esso provvede al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il **15 settembre 2017**.

16.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dal presente bando), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno il 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

16.2 Controllo in loco (ex-ante)

Al fine di consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli ex-ante, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal **30 settembre 2017**, salvo convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta **prima del 30 settembre 2017**.

Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non coltivati negli ultimi due anni.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

17. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'Ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità ed alla definizione della graduatoria provinciale delle domande entro il **20 ottobre 2017**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Entro il **30 ottobre 2017** l'Ente Istruttore trasmette la graduatoria provinciale delle domande al Settore Politiche Agricole e della Pesca; nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, il Settore Politiche Agricole e della Pesca predispone la graduatoria regionale sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Lo stesso Settore con proprio provvedimento approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro il **30 novembre 2017** l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire l'attestazione di inizio lavori.

Si ricorda che il termine ultimo per la finanziabilità dovrà essere **entro il 20 maggio 2018**, per le domande di sostegno con pagamento a collaudo.

18. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Gli Ispettorati Agrari Regionali competenti per territorio effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, l'Ispettorato è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Gli Ispettorati Agrari Regionali competenti per territorio effettuano entro il **31 agosto 2018** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate in riferimento alle domande di sostegno con pagamento a collaudo e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

19. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una ampiezza di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 21;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

20. VERIFICA DEI COSTI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITA' DEL PREZZARIO REGIONALE

L'Ispettorato Agrario utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50%, rispetto alle spese effettivamente sostenute nei limiti degli importi riportati dal Prezziario.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Attualmente non sono ammesse attività eseguite "in proprio" ("in economia") ai sensi del Reg. (UE) 2016/1149 art.45 comma 1.

Potranno essere ammissibili i lavori in economia a condizione che vengano previsti nel programma nazionale di sostegno.

21. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie indicata alla precedente lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

22. COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione (con documentazione allegata ALL. 7) di riconoscimento delle stesse.

L'ente Istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Ente istruttore verifica, con riferimento al caso di un nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con lettera raccomandata PEC con avviso di ricevimento, l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

23. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018 si conclude **entro il 15 ottobre 2018**.

24. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

25. NORME SULLA CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell' art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

26. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Si fa riferimento alla Circolare AGEA in corso di pubblicazione.

27. MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE REGIONALE

In ottemperanza a quanto stabilito nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma per la Trasparenza 2017/2019, approvato con Delibera n.59 del 26.01.2017, in applicazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è obbligatorio per la Regione Liguria acquisire la dichiarazione dei Soggetti terzi, resa mediante il Modello A (vedasi allegato 6), circa l'esistenza di legami di parentela o affinità verso i dipendenti dell'amministrazione.

28. NOTE CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento alla Circolare AGEA UMU.2015.1884 del 25/11/2015 "Istruzioni Operative n°51" e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Gli aiuti sono comunque erogati da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della Regione Liguria direttamente al singolo beneficiario.

Allegato I

Regione LIGURIA

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

Sì

- DOP – IGT previste: *Tutte quelle con Disciplinari autorizzati in Regione Liguria*
- DOP – IGT escluse: *Nessuna*

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste: *Tutte quelle autorizzate in Regione Liguria con la DGR n°685/2003 e successive modifiche, a condizione che i Disciplinari di Produzione relativi al territorio in cui si fa l'intervento le prevedano.*

1.5 Forme di allevamento:

- previste: *Tutte quelle previste dai Disciplinari di Produzione.*

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

Si fa riferimento ai Disciplinari di Produzione.

1.7 Superficie minima

- domanda singola: *0,5 ha*
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi: *Non sono ammessi*
- deroghe specifiche per le superfici:
- motivazione: per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - o *S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari*
 - o *Sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni*
 - o *Altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altipiani*
 - o *Pendenza del terreno superiore al 30%.*

La superficie minima di intervento può scendere a 0,2 ettari

1.8 Azioni previste

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X] [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X] [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X] [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato []

- sovrainnesto []
- f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
 - modifica del profilo del terreno (pendenza) []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
 - fosse di scolo, canali di raccolta e/o collettori []
 - drenaggio sotterraneo []
 - conversione dei piani di raccordo dei terrazzi []
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
 - costruzione o ricostruzione di muri a retta, incluso le necessarie fondazioni []
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []
- 1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: Non previsto
- 1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: *Campagna di domanda*

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- SSUC
- 50 % delle spese sostenute _____ [X]

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- sulle spese sostenute [X]
- Importo massimo 16.000 €/ha per tutte le tipologie sulla base delle spese sostenute*

Deroghe per zone specifiche:

- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni *22.000 Euro/ettaro*
- altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani *22.000 Euro/ettaro*
- pendenza del terreno superiore al 30%. *22.000 Euro/ettaro*

2.3 Pagamento della compensazione per perdite di reddito

- % di contributo comunitario alle perdite di reddito: *100 %*

Importo: 3.000 euro/ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

Importo di 16.000 euro/ettaro per interventi di ristrutturazione (elevato a 22.000 euro nelle zone indicate al punto 2.2)

Importo di 3.000 euro/ettaro per la perdita di reddito in caso di estirpazione.

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto :

- anticipato []
- a collaudo [X]

Allegato II

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

Azioni collegate alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione, compreso la ricollocazione, dell'impianto viticolo¹ (B)²:

- **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- **azioni collegate alla preparazione del terreno del impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - analisi del suolo []
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) []
 - aratura []
 - erpicatura []
 - fresatura []
 - sostituzione del suolo vulcanico []
 - riporto di suolo nell'impianto viticolo []
 - trattamenti antiparassitari e diserbo []
 - concimazione organica e minerale []
- **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - squadro dell'impianto [X]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo verrà adattata alla specifica modifica.

- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
- innesto / reinnesto [X]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno(ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

Azioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):

• **azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:**

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []

• **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []

• **azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

Azioni non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti operazioni:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione

- Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori e mezzi meccanici

All.1a

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La

sottoscritto/a _____

_____ nato/a a _____ il _____ residente a

_____ Prov. (_____) cap _____ in via

_____ n° _____

indirizzo

PEC

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi**

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Estremi dell'atto di costituzione _____

Capitale sociale _____

Durata della società _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

All.1b

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La

sottoscritto/a _____

_____ nato/a a _____ il _____ residente a

_____ Prov. (_____) cap _____ in via

_____ n° _____

indirizzo

PEC

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,**

DICHIARA

In qualità di _____ dell'impresa _____ che la
stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

**Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Luogo e data _____

esteso e leggibile)

(firma per

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

All. 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

IV/La

sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

_____ Prov. (____) cap _____ in via _____

_____ n° _____ in qualità _____

di della società

indirizzo

PEC

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato:

[illegible]

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

AII. 3

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO**Iscrizione**

Il processo di 'iscrizione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai settori di cui richiede iscrizione.

All'accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l'utente dovrà selezionare il settore: "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013".

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l'indirizzo e-mail.

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l'inserimento del proprio codice fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.

Con l'inserimento di un **codice captcha** (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.

All'indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l'inserimento della documentazione richiesta dall'Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l'upload (**solo documenti formato PDF**) selezionare il tasto 'Inserisci'. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità dei documenti inseriti prima di completare l'operazione.

I documenti richiesti sono i seguenti:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- b. Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione di alcun documento.

Al termine della procedura il servizio assegna all'utente un numero progressivo che potrà essere utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:

- approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Amministrazione
- validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze
- predisposizione dell'utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria)

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-mail o tramite il numero verde del SIAN.

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.).

Registrazione

Il processo di 'registrazione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) prevede l'inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:

- a) l'indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)
- b) eventuale numero di cellulare (per invio sms)
- c) il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)
- d) il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo)
- e) l'autorizzazione all'accesso dei dati personali

L'indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo.

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.

Compilazione e sottoscrizione della domanda da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l'utente qualificato procederà nella compilazione richiesta di sostegno, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN.

L'accesso all'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link Agea (nella sezione 'Organismi Pagatori).

Si raccomanda di non effettuare l'accesso diretto all'area riservata del Sian; anche se poi si entra nell'area riservata, con questo percorso l'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è disponibile.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale di rilascio del documento con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della domanda tramite il dispositivo di firma digitale.

All. 4

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE
SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE VIGNETI**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
1					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) (nome).....
CUAA (in seguito indicato come "richiedente") ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. del registrato presso in data
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) :

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

☐ Estirpo e reimpianto
 ☐ Reimpianto anticipato
 ☐ Sovrainnesto
 ☐ Utilizzo di autorizzazioni

Senza modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

☐ Estirpo e reimpianto
 ☐ Reimpianto anticipato
 ☐ Sovrainnesto
 ☐ Utilizzo di autorizzazioni
☐ Miglioramento tecniche di coltivazione

- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell'Atto regionale;
- Di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni....., a partire dalla realizzazione degli interventi, stabilita con Atto della Regione n. del (estremi del provvedimento regionale);
- Di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data massima stabilita dall'Atto regionale e, comunque non oltre il termine di 3 anni dal loro inizio;
- Di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- Di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente;
- Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici sotto indicate:

Comune	Sigla Prov.	Sez.	Foglio	Particella	Sub

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/I dichiarante/i autorizza/autorizzano ai sensi del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

AII. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il ____/____/____ codice fiscale _____
_____ in qualità di legale rappresentante della Società _____
Codice Fiscale _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____
_____ titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____

- l'indirizzo di posta elettronica certificata è _____ coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\ domanda di aiuto o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale

Data ____/____/____

(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

All. 6

REGIONE LIGURIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MISURA: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della
legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi

MODELLO A

Compilazione a cura del soggetto terzo**Nominativo:**

--

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo i dipendenti dell'amministrazione regionale

☐ SI☐ NO

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse):

☐ Relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora)

II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del marito)

☐ Rapporto di coniugio☐ Rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale, con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza	
---	---

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data, ____/____/____

FIRMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 356

Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021, è stato adottato l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea il quale definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità»;

CONSIDERATO che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Legge 147/2013 del 27 dicembre 2013, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che ai commi 13 e 14 dell'Articolo 1 individua le risorse nazionali per la strategia Aree Interne per il triennio 2014/2016 per un totale di 90 milioni di euro;

EVIDENZIATO, altresì, che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n°9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», nella quale:

- è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano «l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la regione [...] di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale», finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia aree interne;
- è stabilito che «l'APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento».

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 859 dell'11/07/2014 "Aree interne: modalità attuazione strategia nazionale della programmazione Liguria", con cui sono state individuate le Aree Interne della Regione Liguria, tra cui l'area interna prototipale Valli dell'Antola e del Tigullio (Comuni di Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, Rezoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia);

PRESO ATTO della nota protocollo PG/2016/0157698 del 14 luglio 2016 con cui sono stati trasmessi al Comitato Nazionale Aree Interne ad opera di Regione Liguria:

- il documento contenente la Strategia d'Area "Area prototipale Regione Liguria Valli dell'Antola e del Tigullio";
- le schede operazione attuative della Strategia stessa.

VISTA la comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne, con la quale è stata approvata e ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne la Strategia d'Area "Antola-Tigullio" (nota Prot DPCOE-0001809-P-18/07/2016 del 18 luglio 2016);

PRESO ATTO delle deliberazioni dei Consigli comunali dei seguenti Comuni:

ENTE	DATA	ESTREMI ATTO
Comune di Bargagli	25-07-2016	Delibera G.C. n. 44
Comune di Borzonasca	20-07-2016	Delibera G.C. n. 77
Comune di Davagna	28-07-2016	Delibera G.C. n. 51
Comune di Fascia	29-07-2016	Delibera G.C. n. 23
Comune di Fontanigorda	23-07-2016	Delibera G.C. n. 35
Comune di Gorreto	27-07-2016	Delibera G.C. n. 20
Comune di Lumarzo	23-07-2016	Delibera G.C. n. 36
Comune di Mezzanego	01-09-2016	Delibera G.C. n. 96
Comune di Montebruno	07-09-2016	Delibera G.C. n. 27
Comune di Ne	27-07-2016	Delibera G.C. n. 64
Comune di Propata	08-09-2016	Delibera G.C. n. 17
Comune di Rezzoaglio	06-09-2016	Delibera G.C. n. 41
Comune di Rondanina	06-08-2016	Delibera G.C. n. 14
Comune di Rovegno	03-08-2016	Delibera del Sindaco n. 26
Comune di Santo Stefano d'Aveto	05-08-2016	Delibera G.C. n. 46
Comune di Torriglia	21-07-2016	Delibera G.C. n. 46

con le quali i membri del partenariato dell'Area Interna Antola-Tigullio hanno:

- preso atto della nomina quale referente politico dell'area prototipale "Valli dell'Antola e del Tigullio" del Sindaco di Fontanigorda, Arch. Margherita Asquasciati, avvenuta con votazione unanime da parte dei Sindaci dell'area durante l'assemblea allo scopo convocata e tenutasi presso la sede di ANCI Liguria in data 20 gennaio 2015;

- approvato il documento finale della strategia d'area, frutto dell'elaborazione congiunta e condivisa dei Comuni, di Regione Liguria della Città Metropolitana di Genova e di diversi soggetti pubblici e privati che agiscono sul territorio (Enti Parco, Istituti Scolastici Comprensivi, Distretti Sociosanitari e Distretti Sociali, Azienda di trasporto pubblico locale, aggregazioni di strutture ricettive);
- delegato il Sindaco Referente alla stipula dell'Accordo di Programma Quadro, attuativo di tale strategia, da redigersi ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge n. 662/96;

VISTA la D.G.R n.950 del 18 ottobre 2016 con la quale la Regione Liguria ha provveduto ad approvare la Strategia "Area prototipale Regione Liguria Valli dell'Antola e del Tigullio" e le schede operazione attuative della Strategia, dando altresì mandato al Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico di porre in essere gli atti consequenziali necessari all'attuazione della strategia stessa;

EVIDENZIATA la necessità di provvedere - al fine della completa utilizzazione delle risorse destinate a ciascuna area interna dalla delibera CIPE 9/2015, pari a 3.740.000,00 euro - all'inserimento, nell'ambito della Strategia d'Area, di un nuovo intervento denominato "Infermiere di famiglia e di comunità" (scheda intervento 5.4), coerente con le azioni già incluse nella strategia, ed in continuità con le azioni del progetto CONSENSO, già inserito nella Strategia stessa quale buona pratica con cui far confluire risorse della Cooperazione Territoriale Europea sul territorio dell'area interna Antola-Tigullio;

VISTA la comunicazione del Comitato Nazionale Aree Interne DPCOE-0001422-P-20/04/2017 con cui si approvano i contenuti della scheda intervento 5.4 (allegata alla presente - Allegato 2a relazioni tecniche);

RITENUTO di approvare, in base a quanto stabilito dalla delibera CIPE 9/2015 e sulla scorta del percorso amministrativo sopra descritto, lo schema di «Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio» ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì:

- di individuare il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico quale Responsabile Unico (RUPA) per conto di Regione Liguria, per le attività definite dall'art.7 dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio»;
- di delegare il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico alla sottoscrizione in forma digitale dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio» con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali che dovessero essere suggerite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- di individuare il Dirigente del Settore «Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure» quale Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA), per lo svolgimento delle attività definite dall'art.8 testo dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio»;

DATO ATTO CHE le relazioni tecniche di cui all'Allegato 2a potranno essere eventualmente modificate in applicazione di quanto previsto all'art. 6 dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio»;

DATO ATTO:

- che il quadro delle risorse finanziarie per l'attuazione dell'«Accordo di programma quadro della Regione

Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio», che evidenzia anche la copertura relativa alle fonti finanziarie della Regione Liguria, è rappresentato secondo il seguente schema:

MISSIONE	PROGRAMMA	STANZIAMENTO	SPECIFICHE
Missione 14	Programma 5	€ 7.425.00.000,00	POR FESR 2014-2020 Asse 2, 4, 7 – Quota UE
Missione 15	Programma 4	€ 200.000,00	POR FSE 2014-2020 Asse 1 – Quota UE
Missione 16	Programma 3	€ 100.000,00	FEAMP 2014-2020 Priorità 2 –Quota UE

CONSIDERATO, infine, di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Liguria;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro tra Regione Liguria, Agenzia per la Coesione Territoriale e Ministeri competenti per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valli dell'Antola e del Tigullio, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la nuova scheda intervento 5.4 denominata "Infermiere di famiglia e di comunità" allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di individuare il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico quale Responsabile Unico (RUPA) per conto di Regione Liguria, per le attività definite dall'art.7 dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio»;
4. di delegare il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico alla sottoscrizione in forma digitale dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio» con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
5. di individuare il Dirigente del Settore «Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure» quale Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA), per le attività definite dall'art.8 dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio»;
6. di dare atto che le relazioni tecniche di cui all'Allegato 2a dell'«Accordo di programma quadro della Regione Liguria - Area interna Valli dell'Antola e del Tigullio» potranno essere eventualmente modificate in applicazione delle procedure previste dall'art.6 dell'Accordo stesso;
7. di stabilire che l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FESR nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro fa capo alla struttura regionale competente in materia di gestione ed attuazione del POR FESR - Regione Liguria;

8. di stabilire che l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro fa capo alla struttura regionale competente in materia di gestione ed attuazione del POR FSE - Regione Liguria;
9. di stabilire che l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEAMP nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro fa capo alla struttura regionale competente in materia di gestione ed attuazione del PSR;
10. di definire che le risorse per la Regione Liguria, previste dal presente provvedimento, pari a 8.885.000,00 sono stanziati dai Programmi regionali dei fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP indicativamente come da cronoprogramma che segue:

	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
FESR (BUL)	6.700.000,00					6.700.000,00
FESR		28.000,00	207.000,00	315.000,00	175.000,00	725.000,00
FSE		0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
FEASR		115.800,00	919.200,00	125.000,00	0,00	1.160.000,00
FEAMP		9.200,00	90.800,00	0,00	0,00	100.000,00
TOT		153.000	1.267.000	590.000	175.000	8.885.000,00

11. di dare atto che l'onere derivante dalla realizzazione degli interventi relativi alla Banda Ultra Larga per la parte FESR, pari a euro 6.700.000,00, sono già stati impegnati nell'anno 2016 (Missione 14 - Programma);
12. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione per la parte FESR (annualità 2017-2019), pari a complessivi euro 550.000,00, fa carico alle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2017/2019:

Missione	Programma	Quota	Totale
14	5	UE	475.000,00
14	5	UE-AT	75.000,00

13. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione per la parte FSE, pari a complessivi euro 200.000,00, fa carico alle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2017/2019:

Missione	Programma	Quota	Totale
15	4	UE	200.000,00

14. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione per la parte FEAMP, pari a complessivi euro 100.000,00, fa carico alle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2017/2019:

Missione	Programma	Quota	Totale
16	3	UE	100.000,00

15. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 362

Approvazione dei principi connessi all'eventuale istituzione dell'imposta di soggiorno in relazione all'adesione al Patto strategico del Turismo di cui all'art.2, comma 81, l.r. n.33/2016 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 21.12.2016 n. 33 concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" che dispone all'art. 2, comma 81 che "La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria";

VISTO il successivo comma 82 che stabilisce che al fine della partecipazione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo (di seguito denominato "Patto"), gli Enti di cui al predetto comma 81 devono aderire ad una serie di iniziative tra le quali, alla lett. e), è previsto l'impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con ANCI Liguria;

CONSIDERATO che, al fine di definire i predetti principi, si è attivata la prevista collaborazione con ANCI Liguria con cui, in occasione di appositi incontri, sono stati analizzati i diversi aspetti sia in merito al coordinamento nell'applicazione dell'imposta di soggiorno che di utilizzo a fini turistici delle risorse derivanti dalla stessa;

PRECISATO che la scelta di istituire l'imposta di soggiorno rimane nella piena autonomia dei Comuni e dell'Unione dei Comuni e che l'adesione al Patto obbliga unicamente, nel caso di decisione comunale ad istituire l'imposta di soggiorno, a rispettare i principi di seguito specificati:

- 1) utilizzo degli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:
 - a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.
- 2) non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal Comune o dall'Unione di Comuni;
- 4) promuovere accordi tra i Comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

VISTO il parere favorevole espresso su questi principi da parte dell'ANCI Liguria agli atti del Settore Politiche Turistiche;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) in materia di imposta di soggiorno;

VISTA la DGR n. 775 del 5.8.2016 inerente l'Istituzione dell'elenco regionale delle località turistiche;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche dell'Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 82 della legge regionale 21.12.2016 n. 33, i seguenti principi concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, cui devono attenersi i Comuni e le Unioni di comuni per poter aderire al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria:
 - 1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:
 - a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
 - 2) non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
 - 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal Comune o dall'Unione di Comuni;
 - 4) promuovere accordi tra i Comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;
- di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05/05/2017 N. 364

Applicazione disposizioni di cui all'art. 10, c. 2 e art. 39, c. 4, D Lgs. 118/2011 e ss.mm.e.ii.e ulteriori dispos. per la gestione bilancio di prev. 2017-2019 ai fini del rispetto vincoli di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO in particolare l’art.39, comma 4 del suddetto D.Lgs. n.118/2011 secondo il quale “A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.”;

VISTO l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente: “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” e successive modifiche, che detta disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico e recita:

- “1 *I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10.*
- 1-bis. *Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.*
2. *Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.*
- [3. *soppresso*]
4. *Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:*
- a) *proporzionalità fra premi e sanzioni;*
- b) *proporzionalità fra sanzioni e violazioni;*
- c) *destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.*
5. *Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.*
6. *Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.”*

VISTO il comma 712 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed è definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 1, il quale ai commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e ss.mm.e ii., detta disposizioni in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO, in particolare, il comma 466, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni *"devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente"*;

VISTI altresì i commi 468 e 468-bis del medesimo articolo, i quali prevedono che

468. *"Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:*

- a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;*
- c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;*
- d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato"

In vigore dal 24 aprile 2017 468-bis. *Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

VISTA l'Intesa tra Governo e Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 febbraio 2017, nella quale in attuazione dell'art. 1 commi 680 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è stato recepito il concorso regionale alla finanza pubblica per l'anno 2017 come definito in sede di auto-coordinamento dalle Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b) , per essere destinate alla realizzazione di investimenti.

VISTO l'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

VISTO l'articolo 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, prevedono l'assegnazione di spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012";

CONSIDERATO, in particolare il comma 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, per l'anno 2017, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le Regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;

VISTO, il comma 140-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017, la cui realizzazione è oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella 4 qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTO l'allegato al bilancio di previsione inerente il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica preventiva del rispetto del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTA la propria deliberazione n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii;

VISTA la propria deliberazione n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii;

VISTA altresì la propria deliberazione n. 278 del 13/03/2015 "Applicazioni conseguenti all'art.39, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e all'art.1, comma 463 e seguenti della legge 190/2014 e ulteriori disposizioni concernenti la gestione del bilancio di previsione 2015-2017";

CONSIDERATO che ai sensi dei commi 475 e 476 dell'art. 1 della citata legge 232/2016, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1:

"475.

- a) *omissis*;
- b) *nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;*
- c) *nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;*
- d) *nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni*

creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
- f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.*

476.

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475."

CONSIDERATO che

- al fine di garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in ottemperanza all'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modifiche, è necessario applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 232/2016, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al concorso degli obiettivi di finanza pubblica e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le Regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 232/2016, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, la Regione è tenuta ad inviare, "utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo

24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

- ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.";

CONSIDERATO che, diversamente dall'anno 2016, la piena applicazione della disciplina di cui alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio comporta l'obbligo della verifica dei vincoli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto già in sede di bilancio di previsione ed in occasione delle relative variazioni, e non solo a consuntivo della gestione, per cui è necessario un presidio costante e continuo del rispetto dei vincoli sul doppio binario sia in previsione sia in gestione;

RITENUTO necessario, pertanto, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il rispetto dei predetti vincoli di finanza pubblica sia in sede di previsione del bilancio e delle relative variazioni, sia in sede di gestione dello stesso durante l'esercizio, definire i criteri e le modalità di gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria 2017-2019;

RITENUTO necessario provvedere alla limitazione di cui al predetto art.39, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, onde garantire il rispetto degli equilibri del bilancio 2017-2019;

RITENUTO necessario che il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria 2017- 2019", per quel che concerne le spese finanziate con risorse regionali, ivi comprese quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario per la realizzazione di nuovi investimenti, sia rappresentato in apposito allegato denominato "Esigibilità delle entrate regionali e spese discrezionali del bilancio";

RITENUTO altresì necessario stabilire le priorità nella gestione delle entrate e delle spese regionali al fine di garantire gli equilibri di competenza, così come previsto dal suddetto art.1, comma 466 e seguenti della legge 232/2016 adottando ulteriori disposizioni in materia di gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria 2017-2019;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

DELIBERA

1. al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di disporre il blocco degli impegni di spesa pluriennali con esclusione di:

- quanto elencato nel documento allegato n. 1 “Spese obbligatorie pluriennali”, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
 - le spese a rendicontazione relative a programmi comunitari compresa quota a carico del bilancio regionale nell’ambito degli esercizi considerati nel bilancio 2017-2019;
 - fondi con vincolo di destinazione se presente il presupposto per l’accertamento della corrispondente entrata di importo almeno pari alla somma impegnata;
2. confermare la riclassificazione delle entrate e le spese del bilancio regionale, in continuità con quella già adottata con la delibera n. 278 del 13/03/2015 “Applicazioni conseguenti all’art.39, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e all’art.1, comma 463 e seguenti della legge 190/2014 e ulteriori disposizioni concernenti la gestione del bilancio di previsione 2015-2017”, al fine di stabilire criteri e priorità nella gestione delle stesse, secondo quanto previsto dal documento “Esigibilità delle entrate regionali e spese discrezionali del bilancio” allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che la facoltà di impegnare lo stanziamento di competenza 2017 è pienamente esercitata in relazione alle risorse 2017:
- a) per i capitoli di spesa obbligatoria di cui all’elenco allegato n.1
 - b) per le spese di funzionamento degli enti strumentali;
 - c) per le spese correnti finanziate mediante applicazione di quote accantonate e vincolate dell’avanzo nei limiti dei budget assegnati alle Direzioni ed ai Dipartimenti di seguito riportati:

Budget avanzo corrente 2017

Disponibilità: 8.000.000,00

Dipartimenti	Totale
122 Segreteria generale	32.000,00
127 Affari legislativi e legali	32.000,00
133 Finanza bilancio e controlli	240.000,00
141 Organizzazione	96.000,00
148 Agricoltura turismo formazione e lavoro	4.640.000,00
153 Territorio ambiente infrastrutture e trasporti	480.000,00
179 Salute e servizi sociali	2.000.000,00
185 Sviluppo economico	480.000,00
Totale	8.000.000,00

I budget dipartimentali potranno essere rimodulati e/o rideterminati in corso di esercizio sulla base delle effettive esigenze di spesa delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali compatibilmente con l'andamento dei dati di gestione in esito alle procedure interne di verifica degli equilibri di cui al successivo punto 5;

- d) per le spese con vincolo di destinazione accertate ed impegnate nell'anno per lo stesso ammontare;
- e) per le spese di cui al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;
- f) per i capitoli afferenti le partite di giro e i servizi per conto terzi (titolo 7) della spesa del piano dei conti finanziario) e il capitolo afferente la restituzione delle anticipazioni di tesoreria;

4. ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i restanti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- l'iscrizione a bilancio di spese finanziate mediante applicazione di avanzo corrente può essere richiesta nei limiti dei budget dipartimentali già assegnati, mentre richieste eccedenti i budget e iscrizioni di avanzo in conto capitale, comprese quelle finalizzate agli investimenti applicate ai sensi dell'art.1, commi 140, 140bis, 495 e 495 bis della legge 232/2016 sono soggette a verifica preventiva degli equilibri con le modalità di cui al punto 5;
- l'assunzione degli impegni di spesa può essere limitata in esito alle verifiche degli equilibri in gestione sugli andamenti degli accertamenti delle entrate discrezionali secondo le modalità di cui al punto 5;

5. di attivare una "procedura interna di verifica degli equilibri" finalizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante costituzione di apposito gruppo tecnico nominato dal Segretario Generale, il quale, con le modalità di seguito individuate, dovrà procedere:

a) alle opportune verifiche preventive sul bilancio in termini previsionali ai fini della valutazione degli impatti per il mantenimento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica assegnati in termini di pareggio, delle richieste di iscrizione a bilancio di spese finanziate da:

- applicazione di quota accantonate o vincolate di avanzo eccedenti budget dipartimentali assegnati
- iscrizione di spese di investimento finanziate da mutuo
- iscrizione di spese discrezionali
- iscrizione di investimenti nuovi o aggiuntivi validi ai fini del rispetto dei commi 140 e 495 dell'art.1 della legge 232/2016
- altre poste aventi rilevanza ai fini degli equilibri

nell'ambito della verifica saranno considerate e valutate proposte e/o soluzioni da parte dei Dipartimenti competenti per l'individuazione di spazi a copertura mediante riduzioni di pari importo della spesa corrente in competenza

b) alle opportune verifiche del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati in termini di gestione del bilancio regionale mediante

- presidio sulla gestione delle parte vincolata del bilancio regionale da parte delle strutture delle Direzioni e dei Dipartimenti, finalizzato alla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse vincolate iscritte come entrata e spesa nell'anno ed alla riduzione al minimo possibile della creazione di ulteriore avanzo vincolato con conseguente impatto negativo sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi;
- controllo del rispetto dell'effettivo utilizzo dell'avanzo applicato in sede di previsione e rispetto dei budget dipartimentali assegnati;

- monitoraggi periodici dei dati di gestione anche al fine di verificare l'andamento delle entrate discrezionali rispetto alle previsioni;
 - verifica della compatibilità dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni dichiarata dalle strutture proponenti negli schemi di provvedimento sottoposte a verifica con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- c) segnalazione di eventuali criticità al Direttore della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli, il quale, a seguito di ulteriori verifiche ed approfondimenti, provvede alla conseguente informativa al Segretario Generale per le determinazioni conseguenti;
6. Qualora le verifiche sugli equilibri di bilancio presentino esiti non compatibili con le richieste o gli interventi proposti oggetto di valutazione preventiva, su segnalazione del Segretario Generale, la Giunta Regionale, con propria delibera, individuerà le priorità di attuazione in base al livello di corrispondenza e della congruità dei singoli interventi con la programmazione strategica regionale, anche ai fine dell'esercizio della facoltà prevista dall'art.39, comma 4 del suddetto D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii.;
7. ai fini di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, ogni Direttore di Direzione o di Dipartimento dovrà adottare le opportune iniziative anche di carattere organizzativo, affinché le strutture di competenza provvedano:
- a rispettare l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: la violazione dell'obbligo di accertamento previsto dal citato comma 6 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, dovranno essere adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
 - nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, a rispettare l'obbligo di comunicazione al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
 - all'annotazione entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, delle fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente;
 - al presidio del corretta gestione del ciclo passivo delle fatture di competenza, avendo cura di provvedere al loro pagamento nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9/10/2012, n. 231 e ss.mm. e ii., verificando e monitorando periodicamente l'importo e le motivazioni dei debiti relativi a transazioni commerciali ancora da pagare;

Il presente provvedimento, è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1**ELENCO CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE**

MISSIONE	DENOMINAZIONE
PROGRAMMA	
CAPITOLO	
MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 0101 - PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	
U0000000001	193120 U.1.04.01.04.000 - SPESA PER L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000102	122110 U.1.03.02.99.000 - SPESE DIRETTE PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO EFFETTUATE DAI MEMBRI DELLA GIUNTA - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000105	122110 U.1.03.02.01.000 - RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLA GIUNTA PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000120	141115 U.1.03.02.12.000 - COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA POLITICA DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000121	141115 U.1.03.02.02.000 - SPESE PER TRASFERTA DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI DELLE SEGRETERIE POLITICHE DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01010001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01010002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01010003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01010004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01010005	141115

	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01010006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01010006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01010002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01010003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01010004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01010005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>

	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - <i>Risorse Autonome</i>
UPR01010006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - <i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0102 - PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	
U0000000292	127105 U.1.03.02.13.000 - CENTRO SERVIZI GIURIDICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ENTI LOCALI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000293	127105 U.1.03.02.05.000 - CENTRO SERVIZI GIURIDICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ENTI LOCALI - UTENZE E CANONI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000323	127105 U.1.03.01.01.000 - CENTRO SERVIZI GIURIDICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ENTI LOCALI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000358	141120 U.1.03.02.13.000 - SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI REGIONALI - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM01020006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP01020001	141115

	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01020002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01020003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01020004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01020005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01020006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01020006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>

**PROGRAMMA 0103 - PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

U0000000110 *141120*

	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- SPESE DI VIAGGIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000297	141120
	<i>U.1.03.02.08.000</i>
	- SPESE PER CONVENZIONI LEASING AUTOMEZZI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000320	141120
	<i>U.1.03.02.07.000</i>
	- SPESE PER CONVENZIONI NOLEGGIO AUTOMEZZI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000325	141120
	<i>U.1.03.02.09.000</i>
	- SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DI ESERCIZIO PER AUTOMEZZI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000335	133120
	<i>U.1.03.02.17.000</i>
	- SPESE CONNESSE AL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO E DEI CAPITALI NONCHE' ALL'USO DI STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000339	141120
	<i>U.1.03.01.02.000</i>
	- SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000350	141120
	<i>U.1.03.02.07.000</i>
	- SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000355	141120
	<i>U.1.03.02.09.000</i>
	- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000365	141120
	<i>U.1.10.04.01.000</i>
	- SPESE PER PREMI ASSICURATIVI PER IMMOBILI E ATTREZZATURE REGIONALI, AUTOMEZZI, DIPENDENTI AUTORIZZATI ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO, RESPONSABILITA' CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000378	141120
	<i>U.1.03.02.99.000</i>
	- SPESE SOSTENUTE PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE PER L'INDIZIONE DI GARE D'APPALTO DA PARTE DI REGIONE LIGURIA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000389	141120
	<i>U.1.03.02.13.000</i>
	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SPESE PER PULIZIA, PORTIERATO E VIGILANZA, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI TRASFERITE LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000399	141120
	<i>U.1.04.01.02.000</i>

	- TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI TRASFERITE LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N.15 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000400	141120 U.1.03.02.13.000 - SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000404	141120 U.1.03.02.11.000 - SPESE PER INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000409	141120 U.1.03.02.05.000 <i>Risorse Autonome</i>
U0000000410	141120 U.1.03.02.13.000 - SPESE PER PULIZIA, PORTIERATO E VIGILANZA - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000414	141120 U.1.03.01.04.000 - SPESE PER ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000420	141120 U.1.03.01.02.000 - SPESE PER CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO, RILEGATURE E COPIATURA ATTI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000425	141120 U.1.03.02.16.000 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, BOLLI E CARTE BOLLATE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000430	141120 U.1.03.01.01.000 - SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, ABBONAMENTI RIVISTE, GAZZETTE UFFICIALI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000435	141120 U.1.03.01.02.000 - SPESE VARIE DI NATURA ECONOMALE - ALTRI BENI DI CONSUMO - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000436	141120 U.1.03.02.13.000 - SPESE VARIE DI NATURA ECONOMALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000440	141120 U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZIO INSERZIONI E PUBBLICAZIONI - <i>Risorse Autonome</i>
U0000000454	141120 U.1.03.02.99.000 - SPESE CASUALI IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI -

	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000455	141120
	U.1.03.01.02.000
	- SPESE CASUALI IMPREVISTE - ALTRI BENI DI CONSUMO -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000470	133110
	U.1.03.02.17.000
	- COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000471	141120
	U.1.02.01.06.000
	- TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000472	141120
	U.1.02.01.12.000
	- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000473	141120
	U.1.02.01.02.000
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000480	141120
	U.1.02.01.99.000
	- IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000495	133110
	U.1.03.02.10.000
	- SPESE PER COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE A COMPONENTI COMMISSIONI, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI O STATALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000496	141120
	U.1.03.02.12.000
	- SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE DIPENDENTI DALLA GIUNTA REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000532	133105
	U.1.03.02.01.000
	- COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000666	141120
	U.1.03.02.17.000
	- COMMISSIONI E RIMBORSI SPETTANTI A FILSE S.P.A. PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>

UPR01030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	Risorse Autonome
UPR01030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	Risorse Autonome
UPR01030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	Risorse Autonome
UPR01030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	Risorse Autonome

TOTALE PROGRAMMA 0103**PROGRAMMA 0104 - PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

U0000000336	133105
	U.1.03.02.16.000
	- SPESE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI -
	Risorse Autonome
U0000000700	133105
	U.1.09.02.01.000
	- SGRAVI PER RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI -
	Risorse Autonome
U0000000704	133105
	U.1.09.02.01.000
	- RIMBORSI TASSA AUTOMOBILISTICA -
	Risorse Autonome
UPR01040001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	Risorse Autonome
UPR01040002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	Risorse Autonome
UPR01040003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	Risorse Autonome
UPR01040004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	Risorse Autonome
UPR01040005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -

Risorse Autonome
UPR01040006 141115
U.1.03.02.02.000
- Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta -
Risorse Autonome

PROGRAMMA 0105 - PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

U0000000375 141120
U.1.03.02.07.000
- SPESE PER FITTI PASSIVI E ACCESSORIE -
Risorse Autonome

U0000000382 141120
U.1.03.02.99.000
- SPESE CONNESSE ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA PER I LOCALI IN PALAZZO DUCALE -
Risorse Autonome

U0000000387 122140
U.1.03.02.99.000
- SPESE CONDOMINIALI DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO -
Risorse Autonome

U0000000398 141120
U.1.03.02.07.000
- UTILIZZO BENI DI TERZI - SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI CONDOTTI IN COMODATO - IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI TRASFERITE LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 -
Risorse Autonome

U0000000411 141120
U.1.03.02.07.000
- SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE -
Risorse Autonome

U0000000412 141120
U.1.03.02.13.000
- SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' -
Risorse Autonome

U0000000475 141120
U.1.03.02.11.000
- SPESE PER I BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE -
Risorse Autonome

U0000000486 141120
U.1.03.02.07.000
- SPESE PER FITTI PASSIVI CONSEGUENTI AD INTERVENTI DI BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN EDIFICI OCCUPATI DALLA REGIONE -
Risorse Autonome

U0000000489 141120
U.1.03.02.07.000
- SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE CONSEGUENTI AD INTERVENTI DI BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN EDIFICI OCCUPATI DALLA REGIONE -
Risorse Autonome

U0000000540 141120
U.1.03.02.16.000
- SPESE NOTARILI, CONTRATTUALI RELATIVE A MOVIMENTI PATRIMONIALI -
Risorse Autonome

UPR01050001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Risorse Autonome
UPR01050002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - Risorse Autonome
UPR01050003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Risorse Autonome
UPR01050004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - Risorse Autonome
UPR01050005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Risorse Autonome
UPR01050006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Risorse Autonome
PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	
U0000000385	141120 U.1.03.02.09.000 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI PER GLI UFFICI REGIONALI - Risorse Autonome
U0000009603	141120 U.2.02.03.05.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' - INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLE SPESE DI MANUTENZIONE - Risorse Autonome
U0000009605	141120 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' - Risorse Autonome
PROGRAMMA 0107 - PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
U0000000465	127120 U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI - Risorse Autonome
U0000000467	127120 U.1.03.02.99.000 - SPESE PER ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'INIZIATIVA POPOLARE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVO E CONSULTIVO - Risorse Autonome
U0000000505	127120

	<i>U.1.03.01.02.000</i>
	- SPESE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA INIZIATIVA POPOLARE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVO E CONSULTIVO -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000517	127120
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE RELATIVE ALLA INIZIATIVA POPOLARE E ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVO E CONSULTIVO -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000518	127120
	<i>U.1.04.01.02.000</i>
	- TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA INIZIATIVA POPOLARE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVO E CONSULTIVO -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070001	141115
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070002	141115
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070003	141115
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070004	141115
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070005	141115
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01070006	141115
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
TOTALE PROGRAMMA 0107	
PROGRAMMA 0108 - PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
U0000000360	141110
	<i>U.1.03.02.19.000</i>
	- SPESE PER LA REALIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO DELLA REGIONE - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000376	141110
	<i>U.1.03.02.05.000</i>
	- SPESE PER LA REALIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO DELLA REGIONE - UTENZA E CANONI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000408	153120

	<i>U.1.03.02.99.000</i>
	- SPESE PER ALTRI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000424	<i>141120</i>
	<i>U.1.03.02.05.000</i>
	- SPESE PER IL NOLEGGIO, L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE E DI RETI DI COLLEGAMENTO PER LA TRASMISSIONE DATI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009625	<i>141110</i>
	<i>U.2.02.01.07.000</i>
	- ACQUISTO DI HARDWARE PER I SERVIZI REGIONALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01080006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080004	<i>141115</i>

	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080005	141115
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01080006	141115
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	
U0000000200	141115
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (C.C.N.L.31/1/1999 - C.C.N.L.1/4/1999 - C.C.N.L.14/9/2000 - C.C.N.L.22/01/2004) -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000207	141125
	<i>U.1.03.02.10.000</i>
	- COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RIFERITA ALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000209	141115
	<i>U.1.09.01.01.000</i>
	- RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI ALTRI ENTI COMANDATO PRESSO LA REGIONE LIGURIA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000210	141115
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- TRATTAMENTO DI TRASFERITA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE GIUNTA REGIONALE (C.C.N.L. DEL 14/9/2000) -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000225	141115
	<i>U.1.03.02.18.000</i>
	- SPESE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000232	141125
	<i>U.1.03.01.02.000</i>
	- SPESE CONSEGUENTI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 23 DEL C.C.N.L.DEL 1/4/1999 E ART. 23 DEL C.C.N.L. DEL 23/12/1999) -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000233	141125
	<i>U.1.03.02.04.000</i>
	- SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 23 DEL CCNL DEL 1/4/1999 E ART. 23 DEL CCNL DEL 23/12/1999) -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000256	141120
	<i>U.1.10.04.01.000</i>
	- SPESE PER PREMI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI E PER TUTELA LEGALE DEL PERSONALE REGIONALE (CNL) -
	<i>Risorse Autonome</i>

U0000000260	141115 U.1.01.02.02.000 - SPESE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE - Risorse Autonome
U0000000340	141120 U.1.03.01.02.000 - SPESE PER DIVISE ED ALTRI EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE - Risorse Autonome
U0000000383	141100 U.1.03.02.18.000 - SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 9/4/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - Risorse Autonome
U0000000384	141100 U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 9/4/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - Risorse Autonome
U0000000406	141100 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 9/4/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - Risorse Autonome
U0000000460	141120 U.1.01.01.02.000 - SPESE PER SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA - Risorse Autonome
UPP01100001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP01100002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP01100003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP01100004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP01100005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP01100006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01100006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0111 - PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
U0000000445	127115
	U.1.03.02.99.000
	- SPESE PER INCARICHI A LEGALI ESTERNI, PERITI ED ACCESSORIE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000450	127115
	U.1.10.05.04.000
	- SPESE DI GIUSTIZIA E RISARCIMENTI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000461	133110
	U.1.10.05.01.000
	- SPESE DOVUTE A SANZIONI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000478	133110
	U.1.10.03.01.000
	- VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000484	133110
	U.1.02.01.01.000
	- IRAP A CARICO DELLA REGIONE, IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO, SUI REDDITI DERIVANTI DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE E REDDITI PER COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000705	133110
	U.1.09.99.04.000

	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DI NATURA DIVERSA -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM01110006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP01110006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01110006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0112 - PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
UPR01120001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01120002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01120003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01120004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01120005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR01120006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -

*Risorse Autonome***MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 0402 - PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

UPP04020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP04020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP04020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP04020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP04020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP04020006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - <i>Risorse Autonome</i>
UPR04020006	141115 U.1.03.02.02.000

- Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta -

Risorse Autonome

PROGRAMMA 0404 - PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

U0000000701 148140

U.1.09.99.04.000

- RIMBORSI TASSE DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE E INSEGNAMENTO -

Risorse Autonome

U0000005682 148140

U.1.04.01.02.000

- CONTRIBUTI AD A.R.S.E.L. PER GLI ONERI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EX PROVINCIALE - L.R. 15/2015 -

Risorse Autonome

MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 0501 - PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

U0000003510 122140

U.2.03.01.01.000

- INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DI RESTAURO DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA A ROIO (L'AQUILA) DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 6/4/2009 (L.R. 28/12/2009, N. 62 "LEGGE FINANZIARIA 2010") -

Risorse Autonome

UPR05010001 141115

U.1.01.01.01.000

- Retribuzioni in denaro -

Risorse Autonome

UPR05010002 141115

U.1.01.01.02.000

- Altre spese per il personale -

Risorse Autonome

UPR05010003 141115

U.1.01.02.01.000

- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -

Risorse Autonome

UPR05010004 141115

U.1.01.02.02.000

- Altri contributi sociali -

Risorse Autonome

UPR05010005 141115

U.1.02.01.01.000

- Imposta regionale sulle attivita' produttive -

Risorse Autonome

UPR05010006 141115

U.1.03.02.02.000

- Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta -

Risorse Autonome

PROGRAMMA 0502 - PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

UPR05020001 141115

U.1.01.01.01.000

- Retribuzioni in denaro -

Risorse Autonome

UPR05020002 141115

	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR05020003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR05020004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR05020005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR05020006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0601 - PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	
U0000003734	<i>179140</i>
	<i>U.2.03.01.02.000</i>
	- CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI, COMUNITA' MONTANE, ENTI PARCO, SOCIETA' E ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE O AFFILIATE AD ENTI DI PROMOZIONE E PROPAGANDA SPORTIVA, ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000003741	<i>179140</i>
	<i>U.2.03.01.02.000</i>
	- CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE , IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000003744	<i>179140</i>
	<i>U.2.03.04.01.000</i>
	- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000003757	<i>179140</i>
	<i>U.2.03.04.01.000</i>
	- TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE , IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000003758	<i>179140</i>
	<i>U.2.03.01.02.000</i>
	- TRASFERIMENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE , IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>

	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR06010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO	
PROGRAMMA 0701 - PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
U0000000725	148155
	U.1.01.02.01.000
	- SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE A.P.T. -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000008411	148155
	U.1.04.01.02.000
	- TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE IN LIGURIA PER L'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>

UPP07010005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP07010006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPR07010001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Risorse Autonome
UPR07010002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - Risorse Autonome
UPR07010003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Risorse Autonome
UPR07010004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - Risorse Autonome
UPR07010005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Risorse Autonome
UPR07010006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Risorse Autonome
TOTALE PROGRAMMA 0701	
PROGRAMMA 0702 - PROGRAMMA 7.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	
UPP07020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP07020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP07020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP07020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP07020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR07020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
PROGRAMMA 0801 - PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
U0000000703	153101
	U.1.09.99.04.000
	- RIMBORSO OBLAZIONE E/O ONERI SANATORIA URBANISTICO-EDILIZIA A FAMIGLIE -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010003	141115
	U.1.01.02.01.000

	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0802 - PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
U0000001533	153120
	U.2.03.01.02.000
	- COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL BANDO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000001535	153120
	U.2.03.01.02.000
	- TRASFERIMENTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI FONDI PER LE SEDI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000001536	153120
	U.2.03.03.03.000
	- TRASFERIMENTI A IMPRESE DI FONDI PER INTERVENTI SULLE SEDI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000001606	153120
	U.2.03.03.03.000
	- TRASFERIMENTI A IMPRESE DI FONDI PER INTERVENTI SUI CIMITERI, MATTATOI, MERCATI LOCALI, BAGNI PUBBLICI ED ALTRE OPERE IGIENICHE MINORI: CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000002881	153120
	U.2.03.03.03.000
	- RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM08020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0803 - PROGRAMMA 8.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	
UPR08030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR08030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 0901 - PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	
UPM09010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010003	141115
	U.1.01.02.01.000

	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0902 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
UPM09020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM09020003	141115
	U.1.01.02.01.000

	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM09020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM09020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPM09020006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPP09020006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 - <i>Risorse Autonome</i>
UPR09020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - <i>Risorse Autonome</i>
UPR09020002	141115 U.1.01.01.02.000 <i>Risorse Autonome</i>
UPR09020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - <i>Risorse Autonome</i>

UPR09020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - Risorse Autonome
UPR09020005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Risorse Autonome
UPR09020006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Risorse Autonome

PROGRAMMA 0903 - PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

UPR09030001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Risorse Autonome
UPR09030002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - Risorse Autonome
UPR09030003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Risorse Autonome
UPR09030004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - Risorse Autonome
UPR09030005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Risorse Autonome
UPR09030006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - Risorse Autonome

TOTALE PROGRAMMA 0903

PROGRAMMA 0904 - PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

UPP09040001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP09040002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 - Risorse Autonome
UPP09040003	141115 U.1.01.02.01.000

	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09040004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09040005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP09040006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09040006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0905 - PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	
NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
UPR09050001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09050002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09050003	141115
	U.1.01.02.01.000

	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09050004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09050005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09050006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
TOTALE PROGRAMMA 0905	
PROGRAMMA 0908 - PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
UPR09080001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09080002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09080003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09080004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09080005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09080006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 0909 - PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	
UPR09090001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09090002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09090003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09090004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09090005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR09090006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
PROGRAMMA 1001 - PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	
U0000003042	153175
	U.2.03.03.03.000
	- CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE AD USO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO LIGURE -
	<i>Risorse Autonome</i>
TOTALE PROGRAMMA 1001	
PROGRAMMA 1002 - PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
U0000003044	153175
	U.2.03.03.03.000
	- FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (L.R. 28/12/2009, N.62 "LEGGE FINANZIARIA 2010") -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000003139	153175
	U.1.04.03.02.000
	- TRASFERIMENTO DEI FONDI PER ATTIVITA' DI EFFICIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DELLA L.R. 33/2013 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020004	141115
	U.1.01.02.02.000

	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1003 - PROGRAMMA 10.003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
U0000001415	153180
	U.2.03.01.02.000
	- PORTI, APPRODI DI IV CLASSE: CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1004 - PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	
U0000000499	153175
	U.1.03.02.99.000
	- SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, ESERCITATE AVVALENDOSI DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI GENOVA -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1005 - PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	
U0000001210	153180
	U.2.03.01.02.000
	- VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE: CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000001225	153180
	U.2.03.01.02.000
	- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050005	141115

	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR10050006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1006 - PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	
UPP10060001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP10060002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP10060003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP10060004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP10060005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP10060006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 1101 - PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
UPM11010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM11010002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM11010003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM11010004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>

	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM11010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM11010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR11010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1204 - PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
UPR12040001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12040002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12040003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12040004	141115

	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12040005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12040006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1205 - PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
UPR12050001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12050002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12050003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12050004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12050005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12050006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1210 - PROGRAMMA 12.010 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	
UPR12100001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12100002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12100003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12100004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12100005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR12100006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	
PROGRAMMA 1301 - PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
UPR13010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1304 - PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	
U0000005152	133115
	U.2.04.16.02.000
	- FINANZIAMENTO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1305 - PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
UPR13050001	141115
	U.1.01.01.01.000

	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13050002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13050003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13050004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13050005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13050006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1307 - PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
U0000000712	133110
	U.1.09.99.02.000
	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DI NATURA DIVERSA DI CARATTERE SANITARIO -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR13070006	141115
	U.1.03.02.02.000

- Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta -

Risorse Autonome

TOTALE PROGRAMMA 1307

PROGRAMMA 1308 - PROGRAMMA 13.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

UPR13080001 141115

U.1.01.01.01.000

- Retribuzioni in denaro -

Risorse Autonome

UPR13080002 141115

U.1.01.01.02.000

- Altre spese per il personale -

Risorse Autonome

UPR13080003 141115

U.1.01.02.01.000

- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -

Risorse Autonome

UPR13080004 141115

U.1.01.02.02.000

- Altri contributi sociali -

Risorse Autonome

UPR13080005 141115

U.1.02.01.01.000

- Imposta regionale sulle attivita' produttive -

Risorse Autonome

UPR13080006 141115

U.1.03.02.02.000

- Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta -

Risorse Autonome

MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1401 - PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

UPR14010001 141115

U.1.01.01.01.000

- Retribuzioni in denaro -

Risorse Autonome

UPR14010002 141115

U.1.01.01.02.000

- Altre spese per il personale -

Risorse Autonome

UPR14010003 141115

U.1.01.02.01.000

- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -

Risorse Autonome

UPR14010004 141115

U.1.01.02.02.000

- Altri contributi sociali -

Risorse Autonome

UPR14010005 141115

U.1.02.01.01.000

- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
Risorse Autonome
 UPR14010006 141115
 U.1.03.02.02.000
 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
Risorse Autonome

PROGRAMMA 1402 - PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

UPP14020001 141115
 U.1.01.01.01.000
 - Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPP14020002 141115
 U.1.01.01.02.000
 - Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPP14020003 141115
 U.1.01.02.01.000
 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPP14020004 141115
 U.1.01.02.02.000
 - Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPP14020005 141115
 U.1.02.01.01.000
 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPP14020006 141115
 U.1.03.02.02.000
 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
Risorse Autonome
 UPR14020001 141115
 U.1.01.01.01.000
 - Retribuzioni in denaro -
Risorse Autonome
 UPR14020002 141115
 U.1.01.01.02.000
 - Altre spese per il personale -
Risorse Autonome
 UPR14020003 141115
 U.1.01.02.01.000
 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
Risorse Autonome
 UPR14020004 141115
 U.1.01.02.02.000
 - Altri contributi sociali -
Risorse Autonome
 UPR14020005 141115
 U.1.02.01.01.000

	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
TOTALE PROGRAMMA 1402	
PROGRAMMA 1403 - PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	
UPR14030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1405 - PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	
UPR14050001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14050002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14050003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14050004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14050005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR14050006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
PROGRAMMA 1501 - PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	
UPR15010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1502 - PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	
UPP15020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15020004	141115

	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15020005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15020006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15020006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1503 - PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
UPR15030001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15030002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15030003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15030004	<i>141115</i>

	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15030005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15030006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1504 - PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
UPP15040001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15040002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15040003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15040004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15040005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP15040006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040004	<i>141115</i>

	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR15040006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
PROGRAMMA 1601 - PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
U0000007144	<i>148105</i>
	<i>U.2.03.03.03.000</i>
	- CONTRIBUTI A IMPRESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010003	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.01.000</i>
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010004	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.02.02.000</i>
	- Altri contributi sociali - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010005	<i>141115</i>
	<i>U.1.02.01.01.000</i>
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPM16010006	<i>141115</i>
	<i>U.1.03.02.02.000</i>
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 7/2011 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010001	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.01.000</i>
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010002	<i>141115</i>
	<i>U.1.01.01.02.000</i>
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1602 - PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	
U0000000702	148115
	U.1.09.99.04.000
	- RIMBORSI DI TASSE REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro - L.R. 15/2015 -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPP16020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - L.R. 15/2015 -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 1603 - PROGRAMMA 16.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	
UPR16030001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -

	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16030002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16030003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16030004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16030005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR16030006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONDI ENERGETICHE	
PROGRAMMA 1701 - PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	
UPR17010001	141115
	U.1.01.01.01.000
	- Retribuzioni in denaro -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR17010002	141115
	U.1.01.01.02.000
	- Altre spese per il personale -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR17010003	141115
	U.1.01.02.01.000
	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR17010004	141115
	U.1.01.02.02.000
	- Altri contributi sociali -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR17010005	141115
	U.1.02.01.01.000
	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR17010006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
PROGRAMMA 1801 - PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	

TERRITORIALI

U0000000504	127110 U.1.04.01.02.000 - ONERI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE ESERCITATE AVVALENDOSI DEGLI UFFICI DEGLI ENTI LOCALI - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010005	141115 U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attivita' produttive - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18010006	141115 U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta - <i>Risorse Autonome</i>

PROGRAMMA 1802 - PROGRAMMA 18.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI

UPR18020001	141115 U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18020002	141115 U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18020003	141115 U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18020004	141115 U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali - <i>Risorse Autonome</i>
UPR18020005	141115 U.1.02.01.01.000

	- Imposta regionale sulle attivita' produttive -
	<i>Risorse Autonome</i>
UPR18020006	141115
	U.1.03.02.02.000
	- Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 2001 - PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	
U0000009570	133110
	U.1.10.01.01.000
	- FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI PARTE CORRENTE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009571	133110
	U.2.05.01.01.000
	- FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE IN CONTO CAPITALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009580	133110
	U.1.10.01.01.000
	- FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009581	133110
	U.2.05.01.01.000
	- FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 2002 - PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	
U0000000740	133110
	U.1.10.01.03.000
	- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
PROGRAMMA 2003 - PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	
U0000000736	133110
	U.1.10.01.99.000
	- ACCANTONAMENTO DI FONDI DA RESTITUIRE ALLO STATO -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000737	133110
	U.2.04.01.02.000
	- ACCANTONAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA MANOVRE FISCALI DI CUI ALLA L.R. 43/2007 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000738	133120
	U.2.05.01.99.000
	- COSTITUZIONE DI FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO CONTRATTO CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA SOLUZIONE A SCADENZA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000739	133110
	U.4.02.01.01.000
	- FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000748	133110
	U.1.10.01.99.000
	- FONDO RISCHI E SPESE LEGALI -

	<i>Risorse Autonome</i>
U0000000749	133110
	U.2.05.01.99.000
	- FONDO VINCOLATO A COPERTURA DEL SALDO FINANZIARIO NEGATIVO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 551-552, DELLA LEGGE 27/12/2013, N.147 -
	<i>Risorse Autonome</i>
MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 5001 - PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
U0000009540	133120
	U.1.07.05.05.000
	- INTERESSI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009542	133120
	U.1.07.04.01.000
	- INTERESSI CONNESSI ALLA ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 35/2013 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009543	133120
	U.1.07.05.04.000
	- INTERESSI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO PASSIVO CONTRATTO DALLA EX COMUNITA' MONTANA VALLI STURA, ORBA E LEIRA CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL VIVAIO FORESTALE DI MASONE -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009546	133120
	U.1.07.05.05.000
	- INTERESSI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO A CARICO DELLA REGIONE PER LA COPERTURA DELLA QUOTA RESIDUALE DEL DISAVANZO DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A TUTTO IL 1994, NONCHE' PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1995/2000 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009550	133120
	U.1.07.04.01.000
	- INTERESSI CONNESSI ALLA ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 35/2013 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009561	133120
	U.1.07.06.01.000
	- INTERESSI PASSIVI LEGATI ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO CONTRATTO CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA SOLUZIONE ALLA SCADENZA -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009564	133120
	U.1.07.06.01.000
	- INTERESSI PASSIVI LEGATI ALL'USO DI STRUMENTI OPERATIVI PREVISTI DALLA PRASSI DEI MERCATI FINANZIARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO REGIONALE -
	<i>Risorse Autonome</i>
PROGRAMMA 5002 - PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
U0000009834	133120
	U.4.03.01.04.000
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2017 -
	<i>Risorse Autonome</i>
U0000009849	133120
	U.4.03.01.04.000

	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI A COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 2007-2008 E 2009 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009850	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO PASSIVO CONTRATTO DALLA EX COMUNITA' MONTANA VALLI STURA, ORBA E LEIRA CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL VIVAIO FORESTALE DI MASONE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009851	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO COL MEF A SEGUITO DEL RIACQUISTO DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.L. 66/2014 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009866	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DESTINATO ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 1999 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009868	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 1997 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009869	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO A CARICO DELLA REGIONE PER LA COPERTURA DELLA QUOTA RESIDUALE DEL DISAVANZO DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A TUTTO IL 1994, NONCHE' PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI 1995/2000 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009875	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE LEGATE ALL'USO DI STRUMENTI OPERATIVI PREVISTI DALLA PRASSI DEI MERCATI FINANZIARI PER LE RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO REGIONALE - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009876	133120 <i>U.4.03.01.04.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE LEGATE ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO CONTRATTO CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA SOLUZIONE A SCADENZA - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009877	133120 <i>U.4.02.01.01.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE CONNESSE ALLA ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 35/2013 - <i>Risorse Autonome</i>
U0000009878	133120 <i>U.4.02.01.01.000</i>
	- QUOTE DI CAPITALE CONNESSE ALLA ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 35/2013 - <i>Risorse Autonome</i>

ALLEGATO 2

Esigibilità delle entrate regionali e spese discrezionali del bilancio

Le entrate discrezionali regionali 2017 ammontano, ai fini degli equilibri di cui all'art.1, comma 466 della legge 232/2016, a 458.885 migliaia di euro (con esclusione quindi dell'avanzo di amministrazione e del mutuo autorizzato, che ammontano rispettivamente a 9.997 e 30.800 migliaia di euro).

Tali entrate possono essere così suddivise in relazione al grado di esigibilità stabilito sulla base degli andamenti storici e delle proiezioni sugli incassi realizzati negli esercizi precedenti:

- Entrate certe (grado di esigibilità 100%): 189.782 migliaia di euro
- Entrate esigibili (grado di esigibilità da 70% a 99%): 245.665 migliaia di euro
- Entrate incerte (grado di esigibilità da 5% a 69%): 23.438 migliaia di euro

Le spese discrezionali obbligatorie del bilancio 2017 ammontano a 241.239 migliaia di euro. Per spese obbligatorie si intendono, ai sensi di legge, quelle contenute nell'apposito allegato al bilancio di previsione 2017 e che includono, tra le altre, le spese di funzionamento dell'Ente, le spese di personale, gli oneri per il servizio del debito, i limiti d'impegno per investimenti pluriennali e la spesa per l'assemblea legislativa regionale.

Le spese discrezionali incomprimibili (cioè formalmente non obbligatorie ma assolutamente prioritarie) ammontano a 77.324 migliaia di euro. Esse comprendono, tra le altre, le spese di funzionamento degli enti strumentali, il cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, il finanziamento aggiuntivo regionale alla sanità e la spesa per il trasporto pubblico locale.

Altre spese prioritarie sono gli stanziamenti annuali dei fondi di riserva che ammontano a 51.809 migliaia di euro. Detti fondi incidono nel conteggio degli equilibri solo per 8.432 migliaia di euro che sono liberamente impegnabili. La parte restante (43.377 migliaia di euro), non rileva ai fini degli equilibri in quanto destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di utilizzare (impegnare) quote parte dei 43.377 migliaia di euro (ad esempio: attivazione del fondo rischi legali), le stesse dovranno essere sottoposte al vaglio dei vincoli di finanza pubblica in quanto non più destinate a confluire nel risultato di amministrazione ma rientranti appieno nel conteggio degli equilibri.

Le spese discrezionali a carattere spiccatamente politico ammontano a 45.191 migliaia di euro.

Pertanto le entrate certe e quelle considerate esigibili sono destinate alla copertura delle spese discrezionali obbligatorie, delle spese discrezionali incomprimibili, delle spese finanziate da mutuo, dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, di parte delle spese politiche (99%) nonché dell'utilizzo dei fondi accantonati e delle reiscrizioni di fondi vincolati iscritte ad oggi (9.997 migliaia di euro).

Le entrate incerte sono destinate alla copertura dello spazio ancora disponibile (6.132 migliaia di euro).

Nello schema seguente si riassume quanto sopra esposto, ai fini del mantenimento degli equilibri previsti dalle suddette norme:

Equilibrio entrata/spesa bilancio 2017

ENTRATE CERTE	189.782,00	SPESE	
ENTRATE ESIGIBILI	245.665,00	OBBLIGATORIE	241.194,00
ENTRATE INCERTE	23.438,00	RIMBORSO MUTUI	43.133,00
<i>AVANZO</i>	<i>9.997,00</i>	SPESE	
<i>MUTUO</i>	<i>30.800,00</i>	INCOMPRIMIBILI	77.369,00
	499.682,00	FONDI DI RISERVA	51.809,00
		SPESE POLITICHE	45.191,00
		<i>REISCRIZIONI</i>	<i>9.997,00</i>
		<i>MUTUO</i>	<i>30.800,00</i>
		<i>DISAVANZO</i>	<i>189,00</i>
		<i>TECNICO</i>	
			499.682,00

ENTRATE CERTE	189.782,00	SPESE	
ENTRATE ESIGIBILI	242.553,00	OBBLIGATORIE	241.194,00
	432.335,00	RIMBORSO MUTUI	43.133,00
		ONERI MUTUI	-23.551,00
		VINCOLATI	
		SPESE	
		INCOMPRIMIBILI	77.369,00
		MUTUO	30.800,00
		SPESE POLITICHE	44.772,00
		(99%)	
		FONDI DI RISERVA	8.432,00
		(16%)	
		REISCRIZIONI	9.997,00
		DISAVANZO	189,00
		TECNICO	
			432.335,00
ENTRATE ESIGIBILI	3.112,00		
ENTRATE INCERTE	23.438,00	SPAZIO	
		DISPONIBILE	6.132,00
ENTRATE NON			
UTILIZZABILI	40.797,00	SPAZI NON	
		UTILIZZABILI	61.215,00
TOTALE ENTRATE	499.682,00	TOTALE SPESE	499.682,00

Entrate vincolate

Anche le entrate e le spese con vincolo di destinazione, che nel bilancio di previsione 2017 pareggiano per 4.070.270 migliaia di euro, concorrono alla determinazione degli equilibri di bilancio.

Tuttavia per quanto riguarda la gestione di competenza esse trovano il suddetto equilibrio al loro interno, poiché l'impegno delle spese vincolate è subordinato al relativo accertamento in entrata, così come il pagamento di una spesa vincolata è subordinato all'incasso della relativa entrata.

Si rileva tuttavia l'esigenza che l'equilibrio entrata/spesa venga rispettato nell'anno ai fini di evitare la creazione di avanzo vincolato con conseguente ricaduta negativa sugli esercizi futuri.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/05/2017 N. 371

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" ex DGR n. 1393 del 15/12/2015. Bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni, stabilite dalla precedente deliberazione n. 1393 del 15 dicembre 2015, per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sul programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, sottomisura 19.1;
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive di cui alla sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)", focus area 6.b, di cui al documento "Allegato A - sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare, ai sensi del DM n. 2490 del 25/01/2017, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura 19.1 del PSR, come risulta dall' "Allegato B elenco delle violazioni di impegno Reg (UE) n. 640/2014 e D.M. n. 2490 del 25/01/2017" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. di stabilire che le domande di sostegno definitive, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sino alle ore 24 del 31 luglio 2017. Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica attraverso il portale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN ed il protocollo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
6. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - a. di anticipare la chiusura del bando, nel caso risultassero presentate tutte le domande di sostegno definitive attese;
 - b. di modificare la data di cui al precedente punto 5, per motivate esigenze;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A - sottomisura 19.1 - "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)"

Programma di sviluppo rurale 2014-2020

**Disposizioni per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate.
sottomisura 19.1 - "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)".**

Finalità e obiettivi

Il presente atto completa le disposizioni già stabilite con la DGR n. 1393 del 15/12/2015 e disciplina, in particolare i criteri di selezione, i termini e le modalità operative per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate presentate a valere sul bando di cui alla DGR 1393 del 15/12/2015 in attuazione della sottomisura 19.1 – "Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)";

Le indicazioni del presente atto sostituiscono, se in contrasto, o integrano quanto disposto con la DGR 1393 del 15/12/2015.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale

Le domande definitive di sostegno possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sino alle ore 24 del 31 luglio 2017. I termini per la presentazione della domanda di sostegno definitiva possono essere chiusi anticipatamente, con provvedimento dell'A.d.G, nel caso risultino pervenute tutte le domande attese prima di detto termine.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a Euro 1.000.000.

Beneficiari

I beneficiari del sostegno preparatorio sono:

- i GAL esistenti;
- nuovi partenariati che si candidano a realizzare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel caso il candidato GAL non abbia personalità giuridica o non l'abbia ancora acquisita, il beneficiario deve essere un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse..

La presentazione delle domande definitive è consentita esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno semplificata entro la data del 31 gennaio 2016 .

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Sostegno preparatorio

Come già specificato dalla richiamata DGR n. 1393 del 15/12/2015 il sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consiste in:

- informazione dei soggetti locali interessati;
- animazione del territorio;
- progettazione della strategia di sviluppo locale, inclusa consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- costituzione del partenariato;
- attività amministrative di supporto alle precedenti.

Spese ammissibili

Come già specificato dalla richiamata DGR n. 1393 del 15/12/2015, i costi del sostegno preparatorio possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali;
- spese per studi dell'area interessata;
- spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili a decorrere dal 16 dicembre 2015 fino alla data del 27 ottobre 2016 (data di approvazione della graduatoria delle SSL).

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il personale dipendente deve essere selezionato con una procedura aperta e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione.

Per gli acquisti di beni e servizi, i candidati GAL sono tenuti a adottare procedure che si ispirano ai principi della normativa sugli appalti pubblici.

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese si richiama la Deliberazione di Giunta regionale n. 1115/2016 "Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese".

Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, nei limiti del 5% del costo totale della strategia di sviluppo locale e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

Concessione del sostegno

Il sostegno preparatorio è concesso a tutte le proposte risultate ammissibili (ancorché non finanziate), tenuto conto dei limiti di cui al paragrafo "spese ammissibili", compresi i candidati GAL la cui strategia di sviluppo locale non è selezionata per il finanziamento dal comitato di selezione istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Reg.(UE) 1303/2013. Le proposte valutate non ammissibili saranno escluse dal finanziamento.

Disposizioni in relazione al bando semplificato della DGR 1393 del 15/12/2015

La mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva entro il 31 luglio 2017 comporta la decadenza della domanda di sostegno semplificata e l'estinzione del procedimento a questa collegato.

Nella domanda di perfezionamento gli investimenti proposti dal richiedente devono corrispondere con quelli contenuti nella domanda semplificata.

Criteri di selezione

Pertinenza rispetto alla misura (punteggio max 30)	La pertinenza si valuta in funzione della coerenza tra l'attività preparatoria programmata e quella prevista dalla sottomisura 19.1	Insufficiente = non ammissibile Sufficiente = 10 punti Buona = fino a 20 punti Eccellente = fino a 30 punti
Coerenza con la strategia del PSR (punteggio max 30)	La coerenza si valuta in funzione della corrispondenza tra le aree strategiche previste nella fase preparatoria e quelle individuate dal PSR, oltre alla concentrazione tematica	Insufficiente = non ammissibile Sufficiente = 10 punti Buona = fino a 20 punti Eccellente = fino a 30 punti
Qualità della progettazione (punteggio max 40)	La qualità della progettazione della fase preparatoria si valuta in base a chiarezza, completezza e coerenza tra azioni previste e obiettivi	Insufficiente = non ammissibile Sufficiente = 10 punti Buona = fino a 25 punti Eccellente = fino a 40 punti
TOTALE		Fino a 100

Non è prevista una soglia minima di punteggio.

Presentazione delle domande

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere presentate dal GAL con personalità giuridica ovvero da un soggetto capofila amministrativo e finanziario legittimato a rappresentare il partenariato candidato, firmate dal legale rappresentante del GAL o dal legale rappresentante del soggetto capofila, esclusivamente in modalità informatica attraverso il portale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo codice a barre generato dal sistema.

La domanda avrà protocollo di AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, che ha piena e unica valenza ai fini del presente atto anche per la data e l'ora di presentazione.

Le domande devono essere predisposte attingendo le informazioni dal Fascicolo Aziendale costituito, presso un soggetto autorizzato, ai sensi del DPR 503/1999.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

La domanda definitiva di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa della seguente documentazione:

- 1) programma delle attività suddivise per categoria di intervento con la relativa spesa programmata di cui alla domanda di sostegno semplificata presentata ai sensi della DGR n.1393 del 15/12/2015,
- 2) deliberazione dell'organo competente che approva il programma di cui al punto 1) nonché la spesa di cui al punto 2);
- 3) deliberazione dell'organo competente che dà mandato al legale rappresentante del beneficiario di sottoscrivere la domanda di aiuto.

Per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso:

[www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale \(PSR\)/psr-2014-2020](http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020).
Oppure all'indirizzo web:<http://bit.ly/2oSFfbE>

Nel caso di due o più partenariati candidati, che hanno svolto separatamente un'attività preparatoria e al termine della stessa hanno proposto una strategia unitaria, oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti, deve essere presentata anche la seguente documentazione:

1. programma dell'attività preparatoria condotta separatamente dai candidati GAL prima e dopo la fusione;
2. documentazione dalla quale si deducono i primi risultati dell'attività preparatoria della SSL (indicazioni sugli obiettivi tematici scelti, linee di azione intraprese per realizzarli ecc.);
3. verbali delle assemblee o degli altri organi decisionali dei partenariati da cui si evince l'eventuale scambio di informazioni sul rispettivo lavoro preparatorio, e la decisione che con la fusione delle due idee progettuali si realizza un maggiore valore aggiunto per il territorio di riferimento;
4. individuazione di un gruppo di lavoro misto incaricato di esaminare le due idee progettuali e proporre una strategia unificata;
5. verbali delle assemblee o degli altri organi decisionali dei due partenariati che approvano la SSL unificata.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare: esclusivamente la richiesta di saldo finale.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di concessione;
- b. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro la data indicata del provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, dei documenti necessari a supporto e giustificazione delle spese sostenute, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1115/2016.

Per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di pagamento la check list *"procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento"*, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: [www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale \(PSR\)/psr-2014-2020](http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020)
Oppure all'indirizzo web:<http://bit.ly/2oSFfbE>.

Impegni del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo, a norma del capitolo 15.3 del PSR 2014-2020, di informare e sensibilizzare il pubblico sul ruolo del FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) attraverso azioni specifiche, correlate alla natura ed all'entità dell'intervento finanziato come previsto da deliberazione di Giunta regionale N. 862 del 20/09/2016;

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da regolamento UE 640/2014

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, al Settore Ispettorato Agrario della Regione Liguria entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applica la precedente Deliberazione n. 1393 del 15/12/2015, il Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e alla misura 19.1, e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Per quanto riguarda il tema del conflitto di interessi si richiama quanto disposto dalla normativa vigente con particolare riferimento al capitolo 8.2.16.3.2.4 del PSR

ALLEGATO B

Elenco delle violazioni di Impegno ai sensi del Reg. UE n. 640/2014 e del D.M. 2490 del 25/01/2017

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURIA	Misura	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)	Sottomisura (tipologia di intervento)	19.1	Intervento	19.1.1	Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale		
Descrizione impegno			Adeguatezza pubblicità dell'investimento (Allegato III Parte 1 punto 2.1 e 2.2 lett. a) e Parte 2 – del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.). Applicabile a decorrere dal 16 dicembre 2015 al 19 settembre 2016.							
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione				gruppo di coltura			
			Intervento				coltura			
					decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)		X	
			X		Esclusione (*) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)				(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)							(5%) solo campione (controllo in loco)			
							(1%) campione Controllo ex post			
Tipo di controllo			Documentale							
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'				(2) ENTITÀ'		(3) DURATA			
Basso (1)										
Medio (3)										
Alto (5)										
Allegato 6 DM 25.01.2017		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.								

(*) l'impegno si applica alla singola attività svolta all'interno dell'intervento.

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURIA	Misura	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)	Sottomisura (tipologia di intervento)	19.1	Intervento	19.1.1	Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale
Descrizione impegno			Adeguatezza pubblicità dell'investimento (DGR 862 del 20 settembre 2016). Applicabile a decorrere dal 20 settembre 2016 e fino al 27 ottobre 2016.					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)	Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		Sottomisura - Operazione				gruppo di coltura	
			Intervento					
			decadenza totale					
			X	Esclusione (*) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)				
Tipo di controllo			Documentale					
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'		(3) DURATA			
Basso (1)								
Medio (3)								
Alto (5)								
Allegato 6 DM 25.01.2017	Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.							

(*) l'impegno si applica alla singola attività svolta all'interno dell'intervento.

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE TRASPORTI
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA UFFICIO DI IMPERIA

Avviso presentazione domanda derivazione acqua.

La Ditta REMNA s.r.l. in data 21/03/2017 ha presentato istanza di domanda di concessione di derivazione di moduli medi 8,93 di acqua dal bacino del torrente Argentina in Comune di Montalto per uso produzione energia elettrica (Pratica n. 337).

IL FUNZIONARIO
Rodolfo Lengueglia

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 27/03/2017 N. 716

Linea di fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra in area riparazioni navali del porto di Genova. Autorizzazione unica ai sensi art. 28 della l.r. 16/2008 ss.mm.ii. Proponente: Autorità Portuale di Genova. Pratica EE23.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato:

- A) rilasciare a Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 28 L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. alla costruzione e all'esercizio della linea di fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra nell'area delle riparazioni navali del Porto di Genova, come da progetto assunto agli atti, unitamente alla domanda di autorizzazione unica, e completato dalle successive integrazioni depositate - come citati in premessa - a seguito e nelle condizioni e nelle forme determinate dall'atto prot. n. 6052 del 22 luglio 2010 del Provveditorato alle Opere Pubbliche, come modificato con atto prot. n. 4883 del 11 giugno 2014 e nelle modifiche assentite da Regione Liguria e Soprintendenza;
- B) di rilasciare fin da ora l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 28 L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. alla gestione della linea di fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra nell'area delle riparazioni navali del Porto di Genova ai soggetti individuati da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per le parti di linea come definite dalla stessa Autorità e riportate in premessa del presente provvedimento;

C) di subordinare l'efficacia del punto B) alle rispettive comunicazioni di cui alla successiva prescrizione 3);

D) di dichiarare l'intervento, autorizzato con il presente provvedimento, di pubblica utilità, indifferibile e urgente;

E) di dichiarare l'inevitabilità opera

La realizzazione e l'esercizio dell'opera sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

I testi completi dei provvedimenti sono periodicamente pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova <http://www.cittametropolitana.genova.it/>

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 04/04/2017 N. 768

Elettrodotto a 66 kv Sampierdarena Acquasanta in Comune di Genova (loc. Fegino). Autorizzazione unica ai sensi art. 28 della l.r. 16/2008 ss.mm.ii. per infrastrutture energetiche relative a linee e impianti elettrici. Proponente: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. pratica EE20.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato:

A) di rilasciare a R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 28 L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. e del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 66 kV Sampierdarena - Acquasanta in comune di Genova, come da progetto agli atti, unitamente alla domanda di autorizzazione unica, (prot. n. 45440 in data 04.08.2016) e completato dalle successive integrazioni depositate (prot. n. 60993 in data 04.11.2016), nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi;

- B) di dichiarare l'intervento, autorizzato con il presente provvedimento di pubblica utilità, indifferibile e urgente;
- C) che l'opera sia inamovibile;
- D) che il presente atto costituisca vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle particelle catastali, come da piano particellare agli atti e richiamato in premessa; le procedure relative all'esproprio o servitù di passaggio verranno attivate dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Genova, ai sensi del D.P.R. 327/2001 su istanza del promotore dell'espropriazione;
- E) di subordinare l'efficacia dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al perfezionamento dell'iter in corso presso il Comune di Genova, come da determinazione dirigenziale n. 2017-118.18.0.-3 in data 27.01.2017 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica;
- F) che un estratto del presente provvedimento, con riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio venga pubblicato su uno o più quotidiani, a diffusione nazionale o locale, a cura di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La realizzazione e l'esercizio dell'opera sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

I testi completi dei provvedimenti sono periodicamente pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova <http://www.cittametropolitana.genova.it/>